

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 settembre 1992

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 settembre 1992, n. 372.

Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali.

Pag. 3

DECRETO-LEGGE 9 settembre 1992, n. 373.

Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.

Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 agosto 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Isernia. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 agosto 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Serravalle Pistoiese.
Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 agosto 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Teana Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 agosto 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Vito d'Asio . Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 25 agosto 1992.

Cancellazione della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., in Milano, dall'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici Pag. 9

Ministero del tesoro

DECRETO 24 agosto 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantadue e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 agosto 1992. . . . Pag. 10

DECRETO 8 settembre 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centosettantanove e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 31 agosto 1992. . . . Pag. 10

**Ministero
per i beni culturali e ambientali**

DECRETO 17 luglio 1992.

Autorizzazione all'ospedale dei bambini «Vittore Buzzi» di Milano ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotocoproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1990.

Pag. 11

DECRETO 17 luglio 1992.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 62 di Fossano ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotocoproduzione sostitutiva delle cartelle sanitarie per minori prodotte dal servizio di assistenza sanitaria di base a partire dal 1° gennaio 1990 Pag. 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Ufficio italiano dei cambi**

ISTRUZIONI UIC R.V. n. 1992/1 del 3 settembre 1992.

Riforma valutaria. Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche. Comunicazione valutaria statistica. Pag. 12

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero del tesoro:**

Prospetto del corso medio dei titoli del 1° trimestre 1992, valevole per il 2° semestre 1992, che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione Pag. 13

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 1992 Pag. 37

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Elenco delle domande presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 1065. Pag. 37

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Trento» spumante e proposta del relativo disciplinare di produzione. . . Pag. 42

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Veneto e Lazio. Pag. 43

Ministero della difesa: Conferimento di decorazioni al valor militare. Pag. 44

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 46

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento. Pag. 46

RETTIFICHE**ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo all'errata-corrige concernente l'avviso del Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a., riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 7 settembre 1992) Pag. 47

SUPPLEMENTI**DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento dei premi n. 35:

Banca di Roma, società per azioni, credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 agosto 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 settembre 1992, n. 372.

Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni del trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione dalle imposte sui redditi se conseguiti da soggetti residenti anche mediante cessione dei titoli.

Art. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma: «5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i proventi maturati a partire dalla stessa data.

Art. 3.

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi, ed altri frutti nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 acquistano da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti nel corrispettivo di acquisto sia in modo esplicito che implicito e di ciò deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore del titolo deve rendere noti all'acquirente gli interessi, premi ed altri frutti maturati e documentare la parte degli stessi assoggettata a ritenuta durante il periodo di godimento della cedola in corso di maturazione; analoga documentazione dovrà essere fornita al soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documentato, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualità di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.»;

c) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, la ritenuta è applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali.».

2. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti.».

Art. 4.

1. Nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, i commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La ritenuta prevista dal comma 1 si applica a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attività di impresa, nonché degli enti non commerciali; nei confronti degli altri soggetti si applica a titolo di acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza l'applicazione della ritenuta, detti proventi concorrono a formare il reddito imponibile; sono assoggettati a tassazione separata con aliquota del 12,50 per cento se conseguiti da persone fisiche o da soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attività di impresa, nonché da enti non commerciali. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata e in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.».

Art. 5.

1. Ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, gli uffici tecnici erariali

determinano in via provvisoria il valore attuale dei beni da conferire ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo, ai fini della corresponsione delle anticipazioni.

Art. 6.

1. Gli inviti e le richieste di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere altresì affettuati, per conto dell'ufficio delle imposte o centro di servizio competente dal sistema informativo del Ministero delle finanze e notificati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetta alla casa, ovvero nel caso in cui il destinatario sia diverso dalla persona fisica, dal rappresentante o da persona addetta alla sede.

Art. 7.

1. I soggetti che abbiano conferito ad una società di intermediazione mobiliare ovvero ad una azienda o istituto di credito, abilitati ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1, l'incarico di gestire un patrimonio, non relativo all'impresa, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari non sono assoggettati, con riferimento ai redditi di cui al comma 2, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta sostitutiva di cui al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, nonché all'imposta locale sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soli redditi prodotti dalla parte del patrimonio gestito, di cui dovrà essere tenuta separata evidenza contabile, composta dei seguenti cespiti:

- a) valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani ed esteri;
- b) titoli di Stato, o emessi da organismi internazionali, in lire o in valuta;
- c) conti correnti, depositi, certificati di deposito;
- d) quote di organismi di investimento collettivo;
- e) prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- f) titoli di nuova emissione per cui sia stata presentata istanza di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati.

3. L'intermediario preleva un ammontare pari allo 0,05% del valore netto della parte del patrimonio in gestione composta da titoli di Stato, o titoli emessi da organismi internazionali, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili.

4. Sulla componente dell'attivo rappresentata da azioni ed obbligazioni convertibili in azioni di società costituite in Italia ed aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività industriali, il prelievo è effettuato in ragione di una aliquota dello 0,10%.

5. L'intermediario opera, altresì, sull'ammontare netto della rimanente parte dell'attivo, un prelievo per un ammontare pari allo 0,25%.

6. L'ammontare imponibile per ciascuna delle categorie di cespiti indicate nei commi 3, 4 e 5 è calcolato sulla base della media giornaliera per il periodo di detenzione. I valori giornalieri assunti a base per il calcolo della media sono determinati in conformità ai criteri di valorizzazione previsti, per i rendiconti delle gestioni patrimoniali, dal regolamento approvato con deliberazione 2 luglio 1991, n. 5386, della Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L'ammontare dei prelievi effettuati dall'intermediario deve essere versato dallo stesso alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva.

8. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dall'intermediario in nome e per conto del contribuente sono a titolo di imposta.

9. Il contribuente può optare per il regime sostitutivo di cui al presente articolo mediante dichiarazione sottoscritta rilasciata all'intermediario all'atto della stipula del contratto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1; per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per la modificazione del regime inizialmente prescelto, il contribuente dovrà presentare identica dichiarazione sottoscritta entro il 31 dicembre a valere dal periodo di imposta successivo.

10. Entro lo stesso termine previsto dal comma 7, l'intermediario presenta la dichiarazione relativa a ciascuno dei prelievi ivi previsti su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche la documentazione da cui risulta la composizione del patrimonio in gestione. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e n. 602, nonché da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Madrid, ambasciata d'Italia, addì 9 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro delle finanze*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

92G0417

DECRETO-LEGGE 9 settembre 1992, n. 373.

Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di recuperare introiti contributivi in materia previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni, con effetto dal 1° ottobre 1992:

a) dopo le parole: «alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono inserite le seguenti: «, nonché alle cancellerie dei tribunali»;

b) dopo le parole: «con lavoratori dipendenti.» sono inserite le seguenti: «nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti.»;

c) dopo le parole: «sono effettuate» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

d) nel secondo periodo, dopo le parole: «dal datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «ovvero dal lavoratore autonomo».

2. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al predetto comma 4 si perfezionano esclusivamente attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa.

3. Lo sportello polifunzionale è coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per perfezionare l'atto di iscrizione. Le modalità tecniche per la realizzazione e la gestione di tale archivio sono definite con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 2.

Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi

1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale.

2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.

3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità.

4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati eventualmente costituiti per la gestione delle licenze di esercizio.

5. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati.

Art. 3.

Vigilanza integrata

1. È costituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una forza di vigilanza integrata tra gli uffici fiscali e la Guardia di finanza, gli ispettorati del lavoro ed i servizi ispettivi degli enti previdenziali, con il compito della vigilanza e del recupero nel campo dell'obbligo tributario e contributivo.

Alla forza di vigilanza integrata, in caso di particolari necessità, per fini di attuazione dei servizi operativi, possono partecipare anche ufficiali ed agenti dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato.

2. Alla forza integrata di cui al comma 1 sovraintende, a livello nazionale, una direzione operativa costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra le amministrazioni e gli enti interessati. La predetta direzione operativa provvederà alla costituzione, con criteri analoghi, delle direzioni operative regionali.

3. La forza di vigilanza integrata sarà composta di 4.000 unità; gli enti previdenziali contribuiranno con un apporto non inferiore al 50% della forza dei propri servizi ispettivi.

4. Nell'azione di vigilanza la forza integrata si avvarrà di tutti i dati disponibili delle singole amministrazioni. Per quanto concerne gli enti previdenziali l'accertamento svolto dal funzionario di un ente avrà effetto anche per quanto di competenza degli altri enti.

Art. 4.

Agevolazioni per i contribuenti

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 31 gennaio 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi legali al 10% annuo nel limite massimo del 50%.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano sempreché alla data di presentazione della denuncia non siano iniziate ispezioni o verifiche da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte degli istituti previdenziali.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Madrid, ambasciata d'Italia, addì 9 settembre 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

92G0418

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 agosto 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Isernia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Isernia a seguito delle dimissioni di sei assessori su otto, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto; pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Isernia n. 5211/Sett. 1° del 15 luglio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isernia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuliano Lalli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1992

SCÀLFARO

MANCINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Isernia si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei assessori su otto in data 14 maggio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 20 maggio, 1° e 30 giugno e 13 luglio 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isernia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuliano Lalli.

Roma, 4 agosto 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 agosto 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Serravalle Pistoiese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Pistoia n. 1449/13.1 Gab. del 14 luglio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serravalle Pistoiese (Pistoia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Russo Krauss è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Serravalle Pistoiese (Pistoia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Pistoia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serravalle Pistoiese ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Russo Krauss.

Roma, 4 agosto 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 agosto 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Teana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Teana (Potenza), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Potenza n. 2870/13-1/Gab. del 17 luglio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Teana (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Caricati è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Pera di Fassa, addì 14 agosto 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Teana (Potenza) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Teana (Potenza) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Caricati.

Roma, 11 agosto 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 agosto 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Vito d'Asio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Vito d'Asio (Pordenone), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Pordenone n. 10905/880/Gab. del 18 luglio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vito d'Asio (Pordenone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Liberatore Tana è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Pera di Fassa, addì 14 agosto 1992

SCAI FARO

MANCINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vito d'Asio (Pordenone) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Pordenone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendò essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III. ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vito d'Asio (Pordenone) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Liberatore Tana.

Roma, 11 agosto 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 agosto 1992.

Cancellazione della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., in Milano, dall'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 348 del 1982, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera c) dell'articolo in parola;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1992, con il quale la MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, è stata inserita nel predetto elenco;

Vista la lettera in data 4 agosto 1992, n. 3588, con la quale l'ISVAP ha proposto, tra l'altro, la cancellazione dall'elenco di cui al citato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992 della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., in quanto la stessa risulta carente dei requisiti patrimoniali previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Ritenuta, quindi, la necessità di cancellare dall'elenco di cui al citato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992 la MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano;

Decreta:

Il decreto ministeriale in data 14 maggio 1992, nelle premesse citate, è revocato.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a. ovvero MAA assicurazioni, con sede in Milano, è cancellata dall'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1992

Il Ministro: GUARINO

92A4127

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 agosto 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantadue e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 agosto 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 5 agosto 1992 che hanno disposto per il 14 agosto 1992 l'emissione dei buoni

ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantadue e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,55 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 93,36 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 87,60 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,33 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 92,96 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 86,85 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1992

Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 368

92A4145

DECRETO 8 settembre 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centosettantanove e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 31 agosto 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 24 agosto 1992 che hanno disposto per il 31 agosto 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centosettantanove e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,40 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,19 per i B.O.T. a centosettantanove giorni e a L. 87,15 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,19 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 92,80 per i B.O.T. a centosettantanove giorni e a L. 86,50 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1992
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 367

92A4146

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 17 luglio 1992.

Autorizzazione all'ospedale dei bambini «Vittore Buzzi» di Milano ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotocopiazione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1990.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotocopiazione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotocopiazione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 2158 dell'11 dicembre 1991 dell'ospedale dei bambini «Vittore Buzzi» di Milano;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotocopiazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale dei bambini «Vittore Buzzi» di Milano è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° luglio 1990.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotocopiazione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1992

Il Ministro: RONCHFY

92A4117

DECRETO 17 luglio 1992.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 62 di Fossano ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotocopiazione sostitutiva delle cartelle sanitarie per minori prodotte dal servizio di assistenza sanitaria di base a partire dal 1° gennaio 1950.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotocopiazione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotocopiazione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 1213-ter/19870 del 24 ottobre 1991 avanzata dall'unità socio-sanitaria locale n. 62 di Fossano — e a completamento la successiva nota n. 632 RL/er del 15 gennaio 1992 — per la microfilmatura sostitutiva dei documenti denominati «cartelle sanitarie per minori» prodotti dal servizio di assistenza sanitaria di base;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoreproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'unità socio-sanitaria locale n. 62 di Fossano è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti denominati «cartelle sanitarie per minori» prodotti dal servizio di assistenza sanitaria di base a partire dal 1° gennaio 1950.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoreproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1992

Il Ministro: RONCHEY

92A4118

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

ISTRUZIONI UIC R.V. n. 1992/1 del 3 settembre 1992.

Riforma valutaria. Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche. Comunicazione valutaria statistica.

Gli obblighi di segnalazione statistica all'Ufficio italiano dei cambi a fronte di scambi di merci tra gli Stati membri della Comunità europea continueranno ad essere in vigore anche dopo l'abbattimento delle barriere doganali interne previsto a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il venir meno delle formalità doganali previste attualmente a carico degli esportatori (in seguito «speditori») e degli importatori (in seguito «destinatari») di merci tra gli Stati membri della Comunità europea richiede una serie di adattamenti formali delle istruzioni dell'Ufficio in materia di comunicazione valutaria statistica delle operazioni mercantili.

A partire dal 1° gennaio 1993, alle istruzioni UIC R.V. n. 1990/1 del 9 maggio 1990, limitatamente agli scambi di merci dall'Italia verso gli altri Stati membri della Comunità europea e viceversa, vanno applicati i seguenti adattamenti:

per «fase, operazione ed atto doganale» si intende «fase, operazione, atto di spedizione o invio» per le merci che escono dall'Italia verso uno degli altri Paesi membri della Comunità, ovvero «fase, operazione, atto di ricezione o arrivo» per le merci che entrano in Italia da altri Stati membri;

per «data di sdoganamento» si intende la «data di spedizione o invio» ovvero la «data di ricezione o arrivo», risultante dai documenti di trasporto oppure dai registri di magazzino o da altre evidenze aziendali.

Ne consegue che nelle operazioni della specie, in particolare:

sono «decanalizzate» le fasi di «spedizione o invio» ovvero di «ricezione o arrivo» delle merci oggetto di scambi «senza regolamento» e di quelli con regolamento interamente posticipato oltre sessanta giorni dalla data di «spedizione» o di «arrivo». Queste fasi formano oggetto di C.V.S. e richiedono la compilazione delle sole sezioni 1 e 2;

il «lotto» è costituito dalla merce che viene unitariamente spedita, ferma restando la determinazione della soglia di esenzione legata al valore del contratto;

il «periodo di riferimento», ai fini dei termini di invio all'UIC della C.V.S., è il mese civile nel corso del quale hanno inizio (data di spedizione) o hanno termine (data di arrivo o ricezione) i movimenti di merci da segnalare;

sono «posticipati» i regolamenti totali o parziali effettuati in mesi successivi a quello di spedizione o a quello di arrivo o ricezione delle merci da segnalare.

Roma, 3 settembre 1992

Il direttore: CIAMPICALI

92A4133

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli del 1° semestre 1992, valevole per il 2° semestre 1992
che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRAITO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
TITOLI DI STATO				
<i>Consolidati:</i>				
Rendita 5% 1935	55,25	52,75	49,73	47,48
10% (Red. Edilizia scolastica) 1977-92	102,00	97,00	91,80	87,30
12% (Red. Beni esteri 1980)	103,85	97,85	93,47	88,07
10% (Red. Cassa DD.PP. Sez. A Cr. C.P. 97)	94,45	89,45	85,01	80,51
<i>Certificati di Credito del Tesoro:</i>				
C.T.S. 18-3-1987/94 ind. a. 5,85%	91,32	88,40	82,19	79,56
C.T.S. 21-4-1987/94 ind. a. 5,70%	90,90	88,05	81,81	79,25
C.T.O. 1-6-1985/95 12,50%	106,20	99,95	95,58	89,96
C.T.O. 19-6-1989/95 12,50%	106,00	99,75	95,40	89,78
C.T.O. 18-7-1989/95 12,50%	106,25	100,00	95,63	90,00
C.T.O. 16-8-1989/95 12,50%	106,25	100,00	95,63	90,00
C.T.O. 20-9-1989/95 12,50%	106,20	99,95	95,58	89,96
C.T.O. 19-10-1989/95 12,50%	106,20	99,95	95,58	89,96
C.T.O. 20-11-1989/95 12,50%	106,20	99,95	95,58	89,96
C.T.O. 18-12-1989/95 12,50%	106,15	99,90	95,54	89,91
C.T.O. 17-1-1990/96 12,50%	106,15	99,90	95,54	89,91
C.T.O. 19-2-1990/96 12,50%	106,05	99,80	95,45	89,82
C.T.O. 16-5-1990/96 12,50%	106,10	99,85	95,49	89,97
C.T.O. 15-6-1990/96 12,50%	106,10	99,85	95,49	89,97
C.T.O. 19-9-1990/96 12,50%	106,05	99,80	95,45	89,82
C.T.O. 20-11-1990/96 12,50%	106,15	99,90	95,54	89,91
C.T.O. 1-12-1988/96 10,25%	103,57	98,45	93,22	88,61
C.T.O. 18-1-1991/97 12,50%	106,05	99,80	95,45	89,82
C.T.O. 17-4-1981/97 12,50%	105,95	99,70	95,36	89,73
C.T.O. 19-6-1991/97 12%	105,45	99,45	94,91	89,51
C.T.O. 19-9-1991/97 12%	103,65	97,65	93,29	87,89
C.C.T. 18-6-1987/93 8,75%	102,32	97,95	92,09	88,16
C.C.T. 17-7-1987/93 8,75%	103,47	99,10	93,13	89,19
C.C.T. 19-8-1987/93 8,50%	105,75	101,50	95,18	91,35
C.C.T. 18-9-1987/93 8,50%	104,15	99,90	93,74	89,91
C.C.T. 1-1-1990/94 13,95%	108,77	101,80	97,90	91,62
C.C.T. 1-1-1990/94 13,95% II	108,77	101,80	97,90	91,62
C.C.T. 1-7-1984/94 9,50%	103,65	98,90	93,29	89,01
C.C.T. 1983/93 TR 2,5%	101,80	100,55	91,62	90,50
C.C.T. 20-7-1987/92 ind. s. 5,85%	105,80	99,95	95,22	89,96
C.C.T. 19-8-1987/92 ind. s. 6,00%	105,95	99,95	95,36	89,96
C.C.T. 1-11-1987/92 ind. s. 6,25%	106,40	100,15	95,76	90,14
C.C.T. 1-12-1987/92 ind. s. 6,50%	106,60	100,10	95,94	90,09

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Certificati di Credito del Tesoro:</i>				
C.C.T. 1-1-1988/93 ind. s. 6,25%	106,25	100,00	95,63	90,00
C.C.T. 1-2-1988/93 ind. s. 6,40%	106,40	100,00	95,76	90,00
C.C.T. 1-3-1988/93 ind. s. 6,40%	106,40	100,00	95,76	90,00
C.C.T. 1-4-1988/93 ind. s. 6,20%	106,20	100,00	95,58	90,00
C.C.T. 1-5-1988/93 ind. s. 6,45%	106,65	100,20	95,99	90,18
C.C.T. 1-6-1988/93 ind. s. 6,70%	107,35	100,65	96,62	90,59
C.C.T. 18-6-1986/93 ind. a. 11,25%	105,62	100,00	95,06	90,00
C.C.T. 1-7-1988/93 ind. s. 6,45%	107,10	100,65	96,39	90,59
C.C.T. 17-7-1986/93 ind. a. 10,90%	105,30	99,85	94,77	89,87
C.C.T. 1-8-1988/93 ind. s. 6,60%	107,00	100,40	96,30	90,36
C.C.T. 19-8-1986/93 ind. a. 10,70%	105,05	99,70	94,55	89,73
C.C.T. 1-9-1988/93 ind. s. 6,60%	106,75	100,15	96,08	90,14
C.C.T. 18-9-1986/93 ind. a. 10,75%	104,92	99,55	94,43	89,60
C.C.T. 1-10-1988/93 ind. s. 6,40%	106,55	100,15	95,90	90,14
C.C.T. 20-10-1986/93 ind. a. 11,80%	105,55	99,65	95,00	89,69
C.C.T. 1-11-1988/93 ind. s. 6,45%	106,80	100,35	96,12	90,32
C.C.T. 18-11-1987/93 ind. a. 12,00%	105,85	99,85	95,27	89,87
C.C.T. 19-12-1986/93 ind. a. 11,95%	106,37	100,40	95,74	90,36
C.C.T. 1-1-1989/94 ind. s. 6,45%	106,75	100,30	96,08	90,27
C.C.T. 1-2-1989/94 ind. s. 6,60%	106,80	100,20	96,12	90,18
C.C.T. 1-3-1989/94 ind. s. 6,60%	106,75	100,15	96,08	90,14
C.C.T. 15-3-1989/94 ind. s. 6,60%	106,60	100,00	95,94	90,00
C.C.T. 1-4-1989/94 ind. s. 6,40%	106,50	100,10	95,85	90,09
C.C.T. 1-9-1989/94 ind. s. 6,60%	106,45	99,85	95,81	89,87
C.C.T. 1-10-1987/94 ind. a. 12,85%	106,22	99,80	95,60	89,82
C.C.T. 1-11-1989/94 ind. s. 6,45%	106,25	99,80	95,63	89,82
C.C.T. 1-1-1990/95 ind. s. 6,45%	106,35	99,90	95,72	89,91
C.C.T. 1-2-1985/95 ind. a. 11,80%	106,15	100,25	95,54	90,23
C.C.T. 1-3-1985/95 ind. a. 11,30%	104,35	98,70	93,92	88,83
C.C.T. 1-3-1990/95 ind. s. 6,60%	106,00	99,40	95,40	89,46
C.C.T. 1-4-1985/95 ind. a. 11,75%	104,57	98,70	94,12	88,83
C.C.T. 1-5-1985/95 ind. a. 11,10%	104,20	98,65	93,78	88,79
C.C.T. 1-5-1990/95 ind. s. 6,45%	105,85	99,40	95,27	89,46
C.C.T. 1-6-1985/95 ind. a. 11,55%	104,72	98,95	94,25	89,06
C.C.T. 1-7-1985/95 ind. a. 11,15%	104,77	99,20	94,30	89,28
C.C.T. 1-7-1990/95 ind. s. 6,45%	105,90	99,45	95,31	89,51
C.C.T. 1-8-1985/95 ind. a. 10,95%	104,67	99,20	94,21	89,28
C.C.T. 1-9-1985/95 ind. a. 11,00%	104,55	99,05	94,10	89,15
C.C.T. 1-9-1990/95 ind. s. 6,60%	106,00	99,40	95,40	89,46
C.C.T. 1-10-1985/95 ind. a. 11,20%	104,75	99,15	94,28	89,24
C.C.T. 1-10-1990/95 ind. s. 6,40%	105,75	99,35	95,18	89,42
C.C.T. 1-11-1985/95 ind. a. 11,40%	104,75	99,05	94,28	89,15
C.C.T. 1-11-1990/95 ind. s. 6,45%	105,85	99,40	95,27	89,46
C.C.T. 1-12-1985/95 ind. a. 11,35%	104,87	99,20	94,39	89,28
C.C.T. 1-12-1990/95 ind. s. 6,70%	106,25	99,55	95,63	89,60
C.C.T. 1-1-1986/96 ind. a. 11,30%	104,80	99,15	94,32	89,24
C.C.T. 1-1-1986/96 II ind. a. 11,30%	106,90	101,25	96,21	91,13
C.T.T. 1-1-1991/96 ind. s. 6,45%	105,95	99,50	95,36	89,55
C.C.T. 1-2-1986/96 ind. a. 11,55%	105,12	99,35	94,61	89,42
C.T.T. 1-2-1991/96 ind. s. 6,60%	106,15	99,55	95,54	89,60
C.C.T. 1-3-1986/96 ind. a. 11,55%	105,02	99,25	94,52	89,33

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DURATTO H DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Certificati di Credito del Tesoro:</i>				
C.C.T. 1-4-1986/96 ind. a. 11,25%	104,72	99,10	94,25	89,19
C.C.T. 1-5-1986/96 ind. a. 11,35%	104,77	99,10	94,30	89,19
C.C.T. 1-6-1986/96 ind. a. 11,80%	105,50	99,60	94,95	89,64
C.C.T. 1-7-1986/96 ind. a. 11,15%	104,92	99,35	94,43	89,42
C.C.T. 1-8-1986/96 ind. a. 10,95%	104,52	99,05	94,07	89,15
C.C.T. 1-9-1986/96 ind. a. 11,00%	104,55	99,05	94,10	89,15
C.C.T. 1-10-1986/96 ind. a. 11,05%	103,82	98,30	93,44	88,47
C.C.T. 1-11-1986/96 ind. a. 12,25%	104,57	98,45	94,12	88,61
C.C.T. 1-12-1986/96 ind. a. 12,20%	105,00	98,90	94,50	89,01
C.C.T. 1-1-1987/97 ind. a. 12,15%	104,67	98,60	94,21	88,74
C.C.T. 1-2-1987/97 ind. a. 12,45%	104,87	98,65	94,39	88,79
C.C.T. 18-2-1987/97 ind. a. 12,45%	104,67	98,45	94,21	88,61
C.C.T. 1-3-1987/97 ind. a. 12,45%	104,77	98,55	94,30	88,70
C.C.T. 1-4-1987/97 ind. a. 12,10%	104,30	98,25	93,87	88,43
C.C.T. 1-5-1987/97 ind. a. 12,25%	104,62	98,50	94,16	88,65
C.C.T. 1-6-1987/97 ind. a. 12,70%	105,75	99,40	95,18	89,46
C.C.T. 1-7-1987/97 ind. a. 12,00%	104,80	98,80	94,32	88,92
C.C.T. 1-8-1987/97 ind. a. 11,80%	104,85	98,95	94,37	89,06
C.C.T. 1-9-1987/97 ind. a. 12,65%	105,07	98,75	94,57	88,88
C.C.T. 1-3-1991/98 ind. s. 6,60%	105,05	98,45	94,55	88,61
C.C.T. 1-4-1991/98 ind. s. 6,40%	104,80	98,40	94,32	88,56
C.C.T. 1-5-1991/98 ind. s. 6,45%	104,90	98,45	94,41	88,61
C.C.T. 1-6-1991/98 ind. s. 6,70%	105,25	98,55	94,73	88,70
C.C.T. 1-7-1991/98 ind. s. 6,45%	104,90	98,45	94,41	88,61
C.C.T. 1-8-1991/98 ind. s. 6,60%	105,05	98,45	94,55	88,61
C.C.T. 1-9-1991/98 ind. s. 6,60%	104,90	98,30	94,41	88,47
C.C.T. 1-10-1991/98 ind. s. 6,40%	104,35	97,95	93,92	88,16
C.C.T. 1-11-1991/98 ind. s. 6,45%	104,50	98,05	94,05	88,25
C.C.T. 1-12-1991/98 ind. s. 6,70%	104,50	97,80	94,05	88,02
<i>Buoni del Tesoro Poliennali:</i>				
B.T.P. 1-7-1992 10,50%	105,15	99,90	94,64	89,91
B.T.P. 1-7-1992 11,50%	105,55	99,80	95,00	89,82
B.T.P. 1-8-1992 11,50%	105,25	99,50	94,73	89,55
B.T.P. 1-9-1992 12,50%	106,15	99,90	95,54	89,91
B.T.P. 1-10-1992 12,50%	106,10	99,85	95,49	89,87
B.T.P. 1-2-1993 12,50%	106,25	100,00	95,63	90,00
B.T.P. 1-7-1993 12,50%	106,20	99,95	95,58	89,96
B.T.P. 1-8-1993 12,50%	106,05	99,80	95,45	89,82
B.T.P. 1-9-1993 12,50%	106,05	99,80	95,45	89,82
B.T.P. 1-10-1993 12,50%	106,05	99,80	95,45	89,82

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Buoni del Tesoro Poliennali:</i>				
B.T.P. 1-11-1993 12,50%	106,05	99,80	95,45	89,82
B.T.P. 1-11-1993 Q 12,50%	106,15	99,90	95,54	89,91
B.T.P. 17-11-1993 12,50%	106,15	99,90	95,54	89,91
B.T.P. 1-12-1993 12,50%	106,10	99,85	95,49	89,87
B.T.P. 1-1-1989/94 12,50%	106,15	99,90	95,54	89,91
B.T.P. 1-1-1990/94 12,50%	105,90	99,65	95,31	89,69
B.T.P. 1-2-1990/94 12,50%	105,80	99,55	95,22	89,60
B.T.P. 1-3-1990/94 12,50%	105,60	99,35	95,04	89,42
B.T.P. 1-5-1990/94 12,50%	107,75	98,50	94,28	88,65
B.T.P. 1-6-1990/94 12,50%	106,00	99,75	95,40	89,78
B.T.P. 1-7-1990/94 12,50%	105,75	99,50	95,18	89,55
B.T.P. 1-9-1990/94 12,50%	105,70	99,45	95,13	89,51
B.T.P. 1-11-1990/94 12,50%	105,85	99,60	95,27	89,64
B.T.P. 1-1-1991/96 12,50%	105,45	99,20	94,91	89,28
B.T.P. 1-3-1991/96 12,50%	104,00	97,75	93,60	87,98
B.T.P. 1-6-1991/96 12,50%	104,00	97,75	93,60	87,98
B.T.P. 1-9-1991/96 12,00%	103,40	97,40	93,06	88,66
B.T.P. 1-11-1991/96 12,00%	102,15	96,15	91,94	86,54
B.T.P. 1-6-1990/97 12,50%	104,95	98,70	94,46	88,83
B.T.P. 16-6-1990/97 12,50%	105,45	99,20	94,91	89,28
B.T.P. 1-11-1990/97 12,50%	105,40	99,15	94,86	89,24
B.T.P. 1-1-1991/98 12,50%	105,50	99,25	94,95	89,33
B.T.P. 19-3-1991/98 12,50%	105,50	99,25	94,95	89,33
B.T.P. 20-6-1991/98 12,00%	103,10	97,10	92,79	87,39
B.T.P. 18-9-1991/98 12,00%	102,70	96,70	92,43	87,03
B.T.P. 1-3-1991/2001 12,50%	105,80	99,55	95,22	89,60
B.T.P. 1-6-1991/2001 12,00%	103,00	97,00	92,70	87,30
B.T.F. 1-9-1991/2001 12,00%	102,95	96,95	92,66	87,26
<i>Certificati di Credito del Tesoro ECU:</i>				
C.C.T. ECU 22-11-1984/92 10,50%	105,50	100,25	94,95	90,23
C.C.T. ECU 22-2-1985/93 9,60%	104,35	99,55	93,92	89,60
C.C.T. ECU 15-4-1985/93 9,75%	104,62	99,75	94,16	89,78
C.C.T. ECU 22-7-1985/93 9,00%	102,95	98,45	92,66	88,61
C.C.T. ECU 25-7-1988/93 8,75%	101,47	97,10	91,33	87,39
C.C.T. ECU 28-9-1988/93 8,75%	100,77	96,40	90,70	86,76
C.C.T. ECU 26-10-1988/93 8,65%	101,32	97,00	91,19	87,30
C.C.T. ECU 22-11-1985/93 8,75%	102,92	98,55	92,63	88,70
C.C.T. ECU 28-11-1988/93 8,50%	100,95	96,70	90,86	87,03
C.C.T. ECU 28-12-1988/93 8,75%	102,12	97,75	91,91	87,98
C.C.T. ECU 21-2-1986/94 8,75%	102,92	98,55	92,63	88,70
C.C.T. ECU 25-3-1987/94 7,75%	98,67	94,80	88,81	85,32
C.C.T. ECU 19-4-1989/94 9,90%	105,40	100,45	94,86	90,41
C.C.T. ECU 26-5-1986/94 6,90%	97,90	94,45	88,11	85,01
C.C.T. ECU 26-7-1989/94 9,65%	104,82	100,00	94,34	90,00
C.C.T. ECU 30-8-1989/94 9,65%	105,97	101,15	95,38	91,04
C.C.T. ECU 26-10-1989/94 10,15%	105,97	100,90	95,38	90,81
C.C.T. ECU 22-11-1989/94 10,70%	108,90	103,55	98,01	93,20
C.C.T. ECU 24-1-1990/95 11,15%	108,97	103,40	98,08	93,06
C.C.T. ECU 27-3-1990/95 12,00%	111,90	105,90	100,71	95,31
C.C.T. ECU 24-5-1989/95 9,90%	106,25	101,30	95,63	91,17
C.C.T. ECU 29-5-1990/95 11,50%	109,45	103,70	98,51	93,33
C.C.T. ECU 26-5-1990/95 11,90%	109,90	103,95	98,91	93,56

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DI FRATTO II DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
TITOLI GARANTITI DALLO STATO				
<i>Prestito obbligazionario Città di Napoli:</i>				
10% (1975-95)	103,40	98,40	93,06	88,56
<i>Prestito obbligazionario Città di Milano:</i>				
7% (1973-1993)	98,20	94,70	88,38	85,23
<i>Prestito obbligazionario Città di Genova:</i>				
7% (1972-1992)	101,60	98,10	91,44	88,29
7% (1973-1993)	99,80	96,30	89,82	86,67
<i>E.N.E.L.:</i>				
7% (1972-1992)	102,70	99,20	92,43	89,28
7% (1973-1993)	101,05	97,55	90,95	87,80
9% (1974-1994)	104,00	99,50	93,60	89,55
6,50% (1984-1992) - Indicizzato semestrale I emissione	107,00	100,50	96,30	90,45
6% (1984-1993) - Indicizzato semestrale II emissione	106,90	100,90	96,21	90,81
5,40% (1984-1993) - Indicizzato semestrale III emissione	119,50	114,10	107,55	102,69
5,30% (1984-1993) - Indicizzato semestrale IV emissione	118,85	113,55	106,97	102,20
5,40% (1985-1995) - Indicizzato semestrale I emissione	112,70	107,30	101,43	96,57
5,30% (1985-2000) - Indicizzato semestrale II emissione	111,80	106,50	100,62	95,85
5,25% (1985-2000) - Indicizzato semestrale III emissione	112,75	107,50	101,48	96,75
9,50% (1986-1993) - II emissione	102,35	97,60	92,12	87,84
6,05% (1989-1995) - I emissione indicizzata semestrale	109,45	103,40	98,51	93,06
6,15% (1989-1999) - II emissione indicizzata semestrale	108,55	102,40	97,70	92,16
6,20% (1989-1997) - III emissione indicizzata semestrale	109,70	103,50	98,73	93,15
6,05% (1990-1998) - I emissione indicizzata semestrale	108,95	102,90	98,06	92,61
9,70% (1986-1993) - III emissione (Tel-quel)	166,00	161,15	149,40	145,04
9,25% (1986-1993) - IV emissione	101,32	96,70	91,19	87,03
5,40% (1986-2001) - Indicizzata semestrale I emissione	112,10	106,70	100,89	96,03
9,25% (1987-1994) - I emissione	101,02	96,40	90,92	86,76
5,95% (1987-1994) - II emissione indicizzata semestrale	110,35	104,40	99,32	93,96
6,05% (1987-1993) - III emissione indicizzata semestrale	110,65	104,60	99,59	94,14
6,10% (1988-1994) - I emissione indicizzata semestrale	110,00	103,90	99,00	93,51
5,95% (1988-1994) - II emissione indicizzata semestrale	110,35	104,40	99,32	93,96
6,05% (1988-1996) - III emissione indicizzata semestrale	110,15	104,10	99,14	93,69
6,15% (1991 - 2001) ind. sem.	108,20	102,05	97,38	91,85
6,05% (1991 - 2003) ind. sem.	106,25	100,20	95,63	90,18
<i>Consorzio di credito OO.PP.:</i>				
6% s.s. «B» I emissione (1966-1996)	80,70	77,70	72,63	69,93
6% s.s. «B» II emissione (1967-1997)	91,45	88,45	82,31	79,61
6% s.s. «B» III emissione (1968-1998)	78,50	75,50	70,65	67,95
6% s.s. «B» IV emissione (1969-1999)	78,75	75,75	70,88	68,18
6% s.s. «B» V emissione (1970-2000)	81,75	78,75	73,58	70,88
7% s.s. «B» I emissione (1970-2000)	98,50	95,00	88,65	85,50
7% s.s. «B» II emissione (1971-2001)	94,40	90,90	84,96	81,81
6% s.s. «C» I emissione (1966-1996)	91,45	88,45	82,31	79,61
6% s.s. «C» II emissione (1967-1997)	90,50	87,50	81,45	78,75
6% s.s. «C» III emissione (1968-1998)	85,70	82,70	77,13	74,43
6% s.s. «Autostrade» I emissione (1968-1998)	89,65	86,65	80,69	77,99
7% s.s. «Autostrade» I emissione (1970-1998)	89,50	86,00	80,55	77,40
7% s.s. «Autostrade» II emissione (1972-2002)	84,80	81,30	76,32	73,17

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Consorzio di credito OO.PP.:				
8% s.s. «Autostrade» emissione (1974-2002)	84,90	80,90	76,41	72,81
8% s.s. «Autostrade» II emissione (1974-2004)	82,15	78,15	73,94	70,34
8% s.s. «Autostrade» emissione (1975-2005)	83,50	79,50	75,15	71,55
9% s.s. «Autostrade» I emissione (1975-2001)	91,80	87,30	82,62	78,57
9% s.s. «Autostrade» II emissione (1975-2005)	85,75	81,25	77,18	73,13
9% s.s. «Autostrade» emissione (1976-2006)	88,00	83,50	79,20	75,15
10% s.s. «Autostrade» emissione (1977-2006)	100,20	95,20	90,18	85,68
I.M.I.:				
6% «Autostrade» (1968-1998)	85,80	82,80	77,22	74,52
7% s.s. «Autostrade» (1973-2003) II emissione	81,25	77,75	73,13	69,98
OBBLIGAZIONI BANCARIE INTERNAZIONALI				
B.I.R.S. - Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo (1985-1992) 12,50% .	109,00	102,75	98,10	92,48
C.E.C.A. - (1986-1994) 9,25%	101,92	97,30	91,73	87,57
B.E.I. - Banca Europea Internazionale Investimenti:				
12,25% (1985-1993)	109,07	102,95	98,17	92,66
12,50% (1985-1992)	110,15	103,90	99,14	93,51
12,25% (1985-1993)	107,22	101,10	96,50	90,99
13% (1985-1992)	109,25	102,75	98,33	92,48
12,75% (1986-1994)	112,12	105,75	100,91	95,18
9% (1986-1995)	97,45	92,95	87,71	83,66
9% (1986-1995) 2ª emissione	97,85	93,35	88,07	84,02
9% (1986-1996)	97,05	92,55	87,35	83,30
9% (1987-1994)	98,90	94,40	89,01	84,96
9% (1987-1993)	100,35	95,85	90,32	86,27
5,95% (1987-1995) ind.	111,30	105,35	100,17	94,82
10,50% (1987-1992)	104,35	99,10	93,92	89,19
11,50% (1988-1993)	105,30	99,55	94,77	89,60
11,50% (1987-1993)	105,20	99,45	94,68	89,51
13,50% (1989-1999)	111,65	104,90	100,59	94,41
Ind. 6,10% (1989-1994)	107,85	101,75	97,07	91,58
13,25% (1990-1995)	109,87	103,25	98,89	92,93
IN VALUTA ESTERA - SOCIETÀ ED ENTI ESTERI				
B.E.I. Banca Europea per gli investimenti - ECU - (1984-1996) 11,25% . .	107,72	102,10	96,95	91,89
B.I.R.S. - Banca Intern. Ricostr. Sviluppi - ECU - (1985-1995) 9,375% . .	100,887	96,200	90,799	86,580
C.E.C.A. - ECU - (1984-1994) 11,25%	108,07	102,45	97,27	92,21
C.E.C.A. - ECU - (1985-1995) 8,625%	93,912	89,600	84,521	80,640
TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE				
Consorzio di credito OO.PP.:				
5% (1955-1969 1962-1994)	93,75	91,25	84,38	82,13
5,50% Serie trentennale (1963-1993)	100,00	97,25	90,00	87,53
6% Serie trentennale (1969-1999)	90,05	87,05	81,05	78,35
7% Serie trentennale S.O. (1973-2003)	86,40	82,90	77,76	74,61
8% Serie trentennale emissione 1974	85,80	81,80	77,22	73,62
8% Serie trentennale emissione 1975	84,55	80,55	76,10	72,50
9% Serie trentennale emissione 1975	87,70	83,20	78,93	74,88
8% Serie trentennale emissione 1976	83,50	79,50	75,15	71,55
9% Serie trentennale emissione 1976	89,00	84,50	80,10	76,05
10% Serie trentennale emissione 1977	95,35	90,35	85,82	81,32
10% Serie ventennale emissione 1977	94,05	89,05	84,65	80,15
10% Serie ventennale emissione 1978	97,20	92,20	87,48	82,98
10% Serie ventennale emissione 1979	97,35	92,35	87,62	83,12
3,00% Serie quinquennale emissione 1987 ind.	102,60	99,60	92,34	89,64
3,00% Serie quinquennale emissione 1990 ind.	101,75	98,75	91,58	88,88

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Consorzio di credito OO.PP.:</i>				
Settennale emissione 1987 11,25%	104,32	98,70	93,89	88,83
Settennale emissione 1987 12%	105,40	99,40	94,86	89,46
Settennale emissione 1987 ind. 2,95%	101,45	98,50	91,31	88,65
Settennale emissione 1988 ind. 5,95%	105,65	99,70	95,09	89,73
Settennale emissione 1988 ind. sem. 6,10%	105,90	99,80	95,31	89,82
Settennale emissione 1988 ind. sem. 6,10%	104,15	98,05	93,74	88,25
Ottennale emissione 1985 ind. 6,15%	105,90	99,75	95,31	89,78
Ottennale emissione 1989 ind. 3,05%	102,05	99,00	91,85	89,10
Ottennale emissione 1989 ind. 6,25%	106,65	100,40	95,99	90,36
Ottennale emissione 1985 ind. 6,20%	106,10	99,90	95,49	89,91
Undicennale emissione 1987 ind. sem. 6,20%	105,60	99,40	95,04	89,46
Ottennale emissione 1988 ind. sem. 3,00%	102,20	99,20	91,98	89,28
Decennale emissione 1988 11,50%	105,45	99,70	94,91	89,73
Quinquennale emissione 1989 13,00%	107,00	100,50	96,30	90,45
Ottennale emissione 1989 ind. sem. 3,05%	102,25	99,20	92,03	89,28
Ottennale emissione 1989 ind. sem. 3,00%	103,00	100,00	92,70	90,00
Settennale emissione 1990 14,00%	111,10	104,10	99,99	93,69
Quinquennale emissione 1990 ind. sem. 3,00%	101,00	98,00	90,90	88,20
Quinquennale emissione 1990 ind. sem. 3,05%	102,55	99,50	92,30	89,55
Quinquennale emissione 1990 ind. sem. 3,05%	102,15	99,10	91,94	89,19
Quinquennale emissione 1990 13,50%	107,75	101,00	96,98	90,90
Quinquennale emissione 1990 ind. 6,15%	104,25	98,10	93,83	88,29
Quinquennale emissione 1990 ind. sem. 3,05%	101,15	98,10	91,04	88,29
Settennale emissione 1990 ind. sem. 3,05%	101,55	98,50	91,40	88,65
Settennale emissione 1990 12,80%	106,90	100,50	96,21	90,45
Settennale emissione 1990 13,80%	108,50	101,60	97,65	91,44
Settennale emissione 1990 ind. sem. 3,05%	102,35	99,30	92,12	89,37
Ottennale emissione 1989 ind. 6,15%	105,75	99,60	95,18	89,64
12% Serie quindicennale emissione 1979-1994	105,75	99,75	95,18	89,78
12% Serie quindicennale emissione 1980-1995	101,40	95,40	91,26	85,86
13,50% Serie quindicennale emissione 1980-1995	109,65	102,90	98,69	92,61
13,50% Serie quindicennale II emissione 1980-1995	107,45	100,70	96,71	90,63
16% Serie quindicennale 1984	115,50	107,50	103,95	96,75
16% Serie quindicennale II emissione 1984	114,70	106,70	103,23	96,03
16,50% Serie quindicennale emissione 1981-1996	120,25	112,00	108,23	100,80
17,50% Serie quindicennale emissione 1982-1997	118,10	109,35	106,29	98,42
17% Serie quindicennale emissione 1983	119,50	111,00	107,55	99,90
17% Serie quindicennale II emissione 1983	123,50	115,00	111,15	103,50
17,50% Serie quindicennale emissione 1983-1998	121,85	113,10	109,67	101,79
17,50% Serie quindicennale II emissione 1983-1998	125,85	117,10	113,27	105,39
15% Serie quindicennale emissione 1985	113,10	105,60	101,79	95,04
18% Serie quindicennale emissione 1982-1997	119,75	110,75	107,78	99,68
17% Serie quindicennale emissione 1983 (2)	117,60	109,10	105,84	98,19
Emissione 1989 ind. 12,50%	106,80	100,55	96,12	90,50
17,50% Serie decennale II emissione 1982-1992	110,75	102,00	99,68	91,80
Ind. sem. (7%) Serie decennale emissione 1982-1992	142,00	135,00	127,80	121,50
17% Serie decennale emissione 1983	111,40	102,90	100,26	92,61
17,50% Serie decennale emissione 1983-1993	112,00	103,25	100,80	92,93
17% Serie decennale II emissione 1983	112,65	104,15	101,39	93,74
Ind. decennale emissione 1983 6,50% ind.	106,60	100,10	95,94	90,09
16% Serie decennale emissione 1984	113,00	105,00	101,70	94,50
6,15% ind. Serie decennale emissione 1984	105,75	99,60	95,18	89,64
6,05% ind. Serie decennale emissione 1984	105,80	99,75	95,22	89,78
15% Serie decennale emissione 1985	110,05	102,55	99,05	92,30
6,05% ind. Serie decennale emissione 1985	105,80	99,75	95,22	89,78
3,05% ind. Serie decennale emissione 1988	104,65	101,60	94,19	91,44
6,05% ind. Serie decennale emissione 1985	105,85	99,80	95,27	89,82
10% Serie decennale emissione 1987	99,25	94,25	89,33	84,83
6,00% ind. Serie decennale emissione 1987	105,95	99,95	95,36	89,96

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Consorzio di credito OO.PP.:</i>				
3,05% ind. Serie decennale emissione 1987	102,55	99,50	92,30	89,55
Emissione 1985 ind. 6,10% sedicennale	106,10	100,00	95,49	90,00
Decennale emissione 1988 ind. 6,05%	105,90	99,85	95,31	89,87
2,95% ind. Serie decennale emissione 1988	102,80	99,85	92,52	89,87
7% Int. stat. VI emissione (1973-1993)	101,15	97,65	91,04	87,89
7% Int. stat. VII emissione (1973-1993)	99,75	96,25	89,78	86,63
7% Int. stat. VIII emissione (1974-1994)	100,75	97,25	90,68	87,53
10% Int. stat. 1977-1992 II emissione	104,25	99,25	93,83	89,33
10% Int. stat. 1978-1993	106,60	101,60	95,94	91,44
6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996)	87,90	84,90	79,11	76,41
7% A.N.A.S. s.s. (1972-2002) I emissione	83,10	79,60	74,79	71,64
7% FF.SS. (Serie speciale 1972) II emissione	102,35	98,85	92,12	88,97
<i>Amministrazione Ferrovie dello Stato:</i>				
Ind. sem. (6,50%) Ente FF.SS. (1984-1992)	106,60	100,10	95,94	90,09
Ind. sem. (5,25%) Ente FF.SS. (1985-1995) II emissione	112,45	107,20	101,21	96,48
Ind. sem. (6,50%) Ente FF.SS. (1989-1999)	107,70	101,20	96,93	91,08
Ind. sem. (5,30%) Ente FF.SS. (1985-2000) III emissione	104,65	99,35	94,19	89,42
Ente FF.SS. (1986-1993) 9,50%	90,55	85,80	81,50	77,22
Ente FF.SS. (1986-1994) 8%	97,60	93,60	87,84	84,24
Ente FF.SS. (1987-1992) ind. sem. 6,15%	106,45	100,30	95,81	90,27
Ente FF.SS. (1987-1993) ind. sem. 6,10%	106,85	100,75	96,17	90,68
Ente FF.SS. (1988-1996) ind. sem. 6,60%	108,00	101,40	97,20	91,26
Ente FF.SS. (1990-1998) 13%	108,30	101,80	97,47	91,62
Ente FF.SS. (1990-1995) ind. ss. C.R.A. sem. 5,45%	106,85	101,40	96,17	91,26
Ente FF.SS. (1989-1999) ind. sem. 6,40%	106,55	100,15	95,90	90,14
Ente FF.SS. (1990-2001) ind. sem. 6,30%	106,30	100,00	95,67	90,00
A.N.A.S. 1985-2000 ind. sem. 5,40%	108,65	103,25	97,79	92,93
<i>I.R.I.:</i>				
Ind. sem. (6,40%) (1985-1999)	106,35	99,95	95,72	89,96
Ind. sem. (6,35%) (1985-2000)	105,05	98,70	94,55	88,83
Ind. sem. (6,50%) (1986-1995)	106,95	100,45	96,26	90,41
Ind. sem. (6,80%) (1987-1994)	107,05	100,25	96,35	90,23
6,80% 1987-1994 ind. sem.	108,20	101,40	97,38	91,26
6,95% (1987-1994) ind. 2 sem.	108,00	101,05	97,20	90,95
9% Aeritalia (1986-1993) ex Warrant	97,45	92,95	87,71	83,66
6,70% (1987-1994) ind. 3 sem.	107,70	101,00	96,93	90,90
6,40% (1988-1995) ind. sem.	106,60	100,20	95,94	90,18
6,45% (1988-1995) ind. sem.	106,90	100,45	96,21	90,41
6,40% (1988-1995) ind. sem.	107,30	100,90	96,57	90,81
6,55% (1991-2001) ind. sem.	106,80	100,25	96,12	90,23
6,50% (1991-2001) ind. 2 sem.	106,50	100,00	95,85	90,00
6,50% (1991-2001) 3ª em. ind. sem.	105,75	99,25	95,18	89,33
6,75% (1987-1992) (Banco Roma) ex Warrant ind. sem.	109,50	102,75	98,55	92,48
<i>E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) Sud:</i>				
7% (1972-1992)	94,65	91,15	85,19	82,04
7% (1973-1993)	84,75	81,25	76,28	73,13
9% (1981-1994)	99,10	94,60	89,19	85,14
10% (1981-1994)	103,75	98,75	93,38	88,88
Ind. sem. (5,95%) (1982-1992)	108,10	102,15	97,29	91,94
(12,20%) (1986-1995) (a tasso fisso variabile)	106,10	100,00	95,49	90,00
6,45% (1987-1994) (a tasso rivalutabile)	104,42	101,20	93,98	91,08
(15%) (1985-1997)	78,05	70,55	70,25	63,50
Ind. sem. (5,95%) (1991-1995)	104,55	98,60	94,10	88,74

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
OBBLIGAZIONI FONDARIE ED EQUIPARATE				
<i>ISVEIMER:</i>				
17,50% (1982-1997) 69ª serie	120,75	112,00	108,68	100,80
17,50% (1982-1997) 71ª serie	116,50	107,75	104,85	96,98
17,50% (1982-1997) 73ª serie	116,75	108,00	105,08	97,20
17% (1983-1997) 77ª serie	118,75	110,25	106,88	99,23
17% (1983-1998) 79ª serie	115,65	107,15	104,09	96,44
14,75% (1985-1992) 90ª serie	108,67	101,30	97,81	91,17
14,75% (1985-1992) 92ª serie	107,37	100,00	96,64	90,00
Tasso var. (sem. 6,05%) (1985-1992) 96ª serie	105,70	99,65	95,13	89,69
Tasso var. (sem. 6,05%) (1985-1992) 97ª serie	105,95	99,90	95,36	89,91
14% (1986-1993) 100ª serie	120,40	113,40	108,36	102,06
6,20% (1986-1993) 103ª serie ind.	107,25	101,05	96,53	90,95
6% ind. (1985-1992) 99ª serie	105,75	99,75	95,18	89,78
6% ind. (1986-1993)	105,80	99,80	95,22	89,82
10,50% (1986-1993) 104ª serie	104,20	98,95	93,78	89,06
6,10% ind. (1986-1993) 105ª serie	105,25	99,15	94,73	89,24
10% (1986-1993) 106ª serie	101,70	96,70	91,53	87,03
3% (1987-1994) 111ª serie ind.	102,10	99,10	91,89	89,19
6,10% (1987-1994) 109ª serie ind.	105,55	99,45	95,00	89,51
6% (1988-1993) 112ª serie ind.	105,00	99,00	94,50	89,10
6,10% (1988-1993) 113ª serie ind.	105,80	99,70	95,22	89,73
6,00% (1988-1993) 114ª serie ind.	105,70	99,70	95,13	89,73
6,25% (1988-1993) 115ª serie ind.	106,70	100,45	96,03	90,41
6,15% (1988-1995) 116ª serie ind.	106,15	100,00	95,54	90,00
6,10% (1989-1994) 117ª serie ind.	104,95	98,85	94,46	88,97
13,75% (1989-1999) 118ª serie	106,87	100,00	96,19	90,00
13,80% (1990-2000) 119ª serie	108,40	101,50	97,56	91,35
13,75% (1990-2000) 121ª serie	107,22	100,35	96,50	90,32
3,10% (1990-1995) 122ª serie ind.	100,90	97,80	90,81	88,02
6,00% (1991-1994) 126ª serie ind. sem.	104,50	98,50	94,05	88,65
<i>Istituto Italiano Credito Fondiario di Roma:</i>				
4% ord.	70,90	68,90	63,81	62,01
6% (1979-1999) cap. riv. 89ª serie	109,50	106,50	98,55	95,85
6% (1-4-1980/1-4-2000) cap. riv. 99ª serie	117,00	114,00	105,30	102,60
6% (1-10-1980/1-10-2000) cap. riv. 120ª serie	107,75	104,75	96,98	94,28
6% (1-4-1981/1-4-2001) cap. riv. 138ª serie	103,25	100,25	92,93	90,23
6% (1-10-1981/1-10-2001) cap. riv. 165ª serie	107,90	104,90	97,11	94,41
6% (1982-1997) cap. riv. 187ª serie	107,75	104,75	96,98	94,28
6% (1982-2002) cap. riv. 188ª serie	107,90	104,90	97,11	94,41
6% (1-10-1983/1998) cap. riv. 239ª serie	107,90	104,90	97,11	94,41
3% (1985-2000) cap. riv. 348ª serie	101,50	100,00	91,35	90,00
5% S.O. a premi	103,25	100,75	92,93	90,68
6% S.O. conv. (ex 5%)	91,15	88,15	82,04	79,34
6% Serie IV	96,65	93,65	86,99	84,29
6% Serie VI	83,30	80,30	74,97	72,27
6% Serie VII	93,25	90,25	83,93	81,23
6% Serie VIII	83,55	80,55	75,20	72,50
6% Serie IX	91,90	88,90	82,71	80,01
7% Serie I	90,45	86,95	81,41	78,26
7% Serie II	84,45	80,95	76,01	72,86
7% Serie IV	90,55	87,05	81,50	78,35
7% Serie V	83,45	79,95	75,11	71,96
10% 1-4-1976/1996 serie 51	100,25	95,25	90,23	85,73
10% 1-10-1976/1996 serie 53	97,20	92,20	87,48	82,98

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DEFIRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Istituto Italiano Credito Fondario di Roma:</i>				
10% 1-4-1977/2002 serie 55 ^a	94,70	89,70	85,23	80,73
11% 1-4-1977/1997 serie 56 ^a	100,50	95,00	90,45	85,50
11% 1-10-1977/1997 serie 59 ^a	100,15	94,65	90,14	85,19
11% 1-10-1977/1997 serie 63 ^a	103,95	98,45	93,56	88,61
11% 1-4-1978/1998 serie 65 ^a	109,20	103,70	98,28	93,33
11% 1-4-1978/1993 serie 66 ^a	100,75	95,25	90,68	85,73
11% 1-4-1978/2003 serie 67 ^a	97,10	91,60	87,39	82,44
11% 1-10-1978/2003 serie 72 ^a	97,85	92,35	88,07	83,12
12% 1-10-1978/1993 serie 73 ^a	104,00	98,00	93,60	88,20
12% 1-10-1978/1998 serie 74 ^a	104,60	98,60	94,14	88,74
12% 1-4-1979/1999 serie 81 ^a	104,40	98,40	93,96	88,56
12% 1-4-1979/1994 serie 82 ^a	105,15	99,15	94,64	89,24
12% 1-10-1979/1994 serie 95 ^a	105,55	99,55	95,00	89,60
12% 1-10-1979/1999 serie 92 ^a	104,65	98,65	94,19	88,79
12% 1-4-1980/1995 serie 100 ^a	103,50	97,50	93,15	87,75
12% 1-4-1980/2000 serie 98 ^a	103,35	97,35	93,02	87,62
12% 1-4-1980/2000 serie 114 ^a	108,65	102,65	97,79	92,39
13,50% 1-10-1980/1995 serie 122 ^a	113,75	107,00	102,38	96,30
13,50% 1-10-1980/2000 serie 123 ^a	119,05	112,30	107,15	101,07
13,50% 1-10-1980/2005 serie 124 ^a	126,50	119,75	113,85	107,78
15% 1-10-1980/1995 serie 130 ^a	118,00	110,50	106,20	99,45
15% 1-10-1980/2000 serie 131 ^a	119,65	112,15	107,69	100,94
15% 1-4-1981/1996 serie 142 ^a	119,00	111,50	107,10	100,35
15% 1-4-1981/2001 serie 143 ^a	119,70	112,20	107,73	100,98
16% 1-4-1981/1996 serie 148 ^a	122,75	114,75	110,48	103,28
16% 1-4-1981/2001 serie 149 ^a	124,00	116,00	111,60	104,40
18% 1-10-1981/1996 serie 158 ^a	132,00	123,00	118,80	110,70
17,50% 1-4-1982/1997 serie 170 ^a	128,65	119,90	115,79	107,91
17,50% 1-10-1982/1992 serie 192 ^a	117,50	108,75	105,75	97,88
17,50% 1-10-1982/1997 serie 193 ^a	120,25	111,50	108,23	100,35
7% Ind. sem. 1-1-1983/1993 serie 195 ^a	108,05	101,05	97,25	90,95
17% 1-4-1983/1993 serie 216 ^a	172,75	164,25	155,48	147,83
17% 1-4-1983/1998 serie 217 ^a	124,20	115,70	111,78	104,13
6,50% Ind. sem. 1-4-1983/1998 serie 225 ^a	106,50	100,00	95,85	90,00
17% 1-10-1983/1993 serie 242 ^a	115,75	107,25	104,18	96,53
17% 1-10-1983/1998 serie 243 ^a	126,00	117,50	113,40	105,75
16,50% 1-7-1984/1999 serie 287 ^a	119,35	111,10	107,42	99,99
16,50% 1-7-1984/1994 serie 286 ^a	114,05	105,80	102,65	95,22
16,50% 1-4-1985/2000 serie 315 ^a	124,90	116,65	112,41	104,99
15,50% 1-4-1985/1995 serie 320 ^a	114,25	106,50	102,83	95,85
15% 1-7-1985/1995 serie 342 ^a	113,95	106,45	102,56	95,81
15% 1-7-1985/2000 serie 343 ^a	115,00	107,50	103,50	96,75
14,50% 1-1-1986/1996 serie 388 ^a	114,05	106,80	102,65	96,12
14,50% 1-1-1986/2001 serie 389 ^a	116,15	108,90	104,54	98,10
11,50% 1-7-1986/1996 serie 418 ^a	104,60	98,85	94,14	88,97
11,50% 1-7-1986/2001 serie 419 ^a	104,50	98,75	94,05	88,88

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Istituto Italiano Credito Fondiario di Roma:</i>				
11.00% 1-4-1986/2001 serie 424 ^a	105,50	100,00	94,95	90,00
10.25% 1-1-1987/1997 serie 435 ^a	103,07	97,95	92,77	88,16
10.25% 1-1-1987/2002 serie 436 ^a	101,57	96,45	91,42	86,81
10% 1-4-1987/1997 serie 456 ^a	100,00	95,00	90,00	85,50
6.05% ind. serie 459 ^a	104,45	98,40	94,01	88,56
6.05% ind. 1-4-1987/1-4-2002 serie 472 ^a	102,05	96,00	91,85	86,40
10.80% 1-4-1987/1-4-1997 serie 473 ^a	105,40	100,00	94,86	90,00
6.20% ind. 1-10-1987/1-10-1997 serie 506 ^a	108,20	102,00	97,38	91,80
6.20% ind. 1-4-1988/1998 515 ^a serie ind.	105,70	99,50	95,13	89,55
6.20% 1-4-88/1998 517 ^a serie ind.	105,65	99,45	95,09	89,51
11.80% 1-4-1988/1998 520 ^a serie	105,40	99,50	94,86	89,55
6.25% 1-4-1988/1998 523 ^a serie ind.	104,70	98,45	94,23	88,61
11.80% 1-10-88/1998 551 ^a serie	105,40	99,50	94,86	89,55
6.25% 1-10-1989/1-10-1999 605 ^a serie ind.	104,20	97,95	93,78	88,16
6% OO.PP. serie «A»	92,50	89,50	83,25	80,55
6% OO.PP. serie «B»	80,30	77,30	72,27	69,57
6% OO.PP. serie «C»	79,90	76,90	71,91	69,21
7% OO.PP. serie «A»	89,50	86,00	80,55	77,40
7% OO.PP. serie «B»	83,05	79,55	74,75	71,60
10% OO.PP. 1976/2001	96,95	91,95	87,26	82,76
11% OO.PP. 1-10-1977/2002	99,10	93,60	89,19	84,24
11% OO.PP. 1-4-1978/2003	100,10	94,60	90,09	85,14
12% OO.PP. 1-4-1979/2004	107,15	101,15	96,44	91,04
18% OO.PP. 1-10-1981/2001	145,40	136,40	130,86	122,76
17.50% OO.PP. 1-10-1982/2002	120,75	112,00	108,68	100,80
17% OO.PP. 1-4-1983/2003	122,25	113,75	110,03	102,38
16% OO.PP. 1-4-1984/1999	116,00	108,00	104,40	97,20
16% OO.PP. 1-4-1984/2004	139,50	131,50	125,55	118,35
15% OO.PP. 1-7-1985/2000	113,70	106,20	102,33	95,58
<i>Istituto Credito Fondiario delle Venezie:</i>				
Agrario ord. 6%	80,25	77,25	72,23	69,53
5%	89,75	87,25	80,78	78,53
6% ord.	74,00	71,00	66,60	63,90
6% conversione	78,50	75,50	70,65	67,95
9%	96,25	91,75	86,63	82,58
9% (1976-96) 1 ^a e 2 ^a emissione	96,70	92,20	87,03	82,98
9% (1977-96) 3 ^a e 4 ^a emissione	96,85	92,35	87,17	83,12
10% 1977-1997 1 ^a emissione	99,85	94,85	89,87	85,37
10% 1977-1992 2 ^a emissione	103,20	98,20	92,88	88,38
10% 1977-1997 3 ^a emissione	98,30	93,30	88,47	83,97
10% 1978-1993 4 ^a emissione	102,00	97,00	91,80	87,30
10% 1978-1998 5 ^a e 6 ^a emissione	96,75	91,75	87,08	82,58
10% 1978-1998 8 ^a emissione	98,05	93,05	88,25	83,75
10% 1978-1993 9 ^a e 10 ^a emissione	100,25	95,25	90,23	85,73
10% 1979-1999 11 ^a emissione	104,30	99,30	93,87	89,37
10% (1979-1994) (15.le) 12 ^a emissione	101,40	96,40	91,26	86,76
12% (1980-2004) 4 ^a emissione	101,75	95,75	91,58	86,18
12% (1980-1994) 5 ^a emissione	105,20	99,20	94,68	89,28
12% 1980-1995 8 ^a emissione	104,50	98,50	94,05	88,65
12% 1980-1995 10 ^a emissione	106,75	100,75	96,08	90,68
12% (1980-1995) (quindicennale) 2 ^a emissione	106,10	100,10	95,49	90,09
15% (1981-1996) (quindicennale) 2 ^a emissione	118,35	110,85	106,52	99,77
15% (1981-2001) (ventennale) 3 ^a emissione	128,80	121,30	115,92	109,17
<i>Credito Fondiario delle Venezie OO.PP.:</i>				
6% OO.PP. ex 5%	89,00	86,00	80,10	77,40
6% OO.PP. s.s. trentennale ex 5.50%	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s.o. trentennale ex 5.50%	82,00	79,00	73,80	71,10

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Credito Fondiario Venezia OO.PP.:</i>				
6% s.o. trentacinquennale ex 5,50%	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s.s. ventennale	84,00	81,00	75,60	72,90
6% s.s. trentennale	73,50	70,50	66,15	63,45
6% s.o. ventennale	84,65	81,65	76,19	73,49
6% s.o. trentennale	80,00	77,00	72,00	69,30
6% s.o. trentacinquennale	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s. normale	83,55	80,55	75,20	72,50
10% 1ª emissione quindicennale	103,20	98,20	92,88	88,38
10% 3ª emissione quindicennale	103,00	98,00	92,70	88,20
10% 5ª emissione quindicennale	101,30	96,30	91,17	86,67
10% 9ª e 10ª emissione quindicennale	102,65	97,65	92,39	87,89
10% 14ª e 15ª emissione quindicennale	101,10	96,10	90,99	86,49
12% 1ª emissione quindicennale	109,20	103,20	98,28	92,88
12% 3ª emissione quindicennale	104,90	98,90	94,41	89,01
12% 4ª emissione quindicennale	111,00	105,00	99,90	94,50
15% 1ª emissione quindicennale	114,50	107,00	103,05	96,30
9% 1ª emissione ventennale	96,35	91,85	86,72	82,67
9% 2ª emissione ventennale	96,30	91,80	86,67	82,62
9% 4ª e 5ª emissione ventennale	96,10	91,60	86,49	82,44
9% 6ª emissione ventennale	94,50	90,00	85,05	81,00
9% 7ª emissione ventennale	94,70	90,20	85,23	81,18
10% 6ª emissione ventennale	97,60	92,60	87,84	83,34
10% 7ª e 8ª emissione ventennale	98,20	93,20	88,38	83,88
10% 11ª e 12ª emissione ventennale	99,30	94,30	89,37	84,87
12% 2ª emissione ventennale	106,00	100,00	95,40	90,00
9% venticinquennale	93,30	88,80	83,97	79,92
<i>Istituto Credito Fondiario della Regione marchigiana:</i>				
5%	91,55	89,05	82,40	80,15
6%	83,50	80,50	75,15	72,45
7%	77,50	74,00	69,75	66,60
<i>Istituto Credito Fondiario del Trentino-Alto Adige:</i>				
4%	82,00	80,00	73,80	72,00
5%	80,50	78,00	72,45	70,20
6% conversione	84,00	81,00	75,60	72,90
6%	90,00	87,00	81,00	78,30
OO.PP. 6% ex 5%	82,00	79,00	73,80	71,10
OO.PP. 6%	80,00	77,00	72,00	69,30
<i>Istituto Credito Fondiario della Liguria:</i>				
5%	107,65	105,15	96,89	94,64
6%	92,00	89,00	82,80	80,10
7% serie 11ª	94,95	91,45	85,46	82,31
9% serie 12ª	99,35	94,85	89,42	85,37
10% (1976-1996) serie 13ª	101,15	96,15	91,04	86,54
10% (1977-1997) serie 14ª	100,55	95,55	90,50	86,00
10% (1977-2002) serie 15ª	96,75	91,75	87,08	82,58
11% (1977-1997) serie 16ª	103,10	97,60	92,79	87,84
11% (1978-1998) serie 17ª	102,70	97,20	92,43	87,48
11% (1978-1998) serie 18ª	102,50	97,00	92,25	87,30
11% (1979-1999) serie 19ª	102,35	96,85	92,12	87,17
12% (1980-2000) serie 20ª	105,55	99,55	95,00	89,60
12% (1978-1998) serie 21ª	110,35	104,35	99,32	93,92
13% (1980-2000) serie 22ª	114,90	108,40	103,41	97,56

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Istituto Credito Fondiario della Liguria:</i>				
13% (1980-1995) serie 24ª	111,10	104,60	99,99	94,14
T.V. (sem. 7%) (1981-1993) 25ª serie	110,05	103,05	99,05	92,75
16% (1981-2001) 26ª serie	129,15	121,15	116,24	109,04
18% (1981-2001) 27ª serie	140,35	131,35	126,32	118,22
T.V. (sem. 7%) (1981-1993) 29ª serie	110,90	103,90	99,81	93,51
T.V. (sem. 7%) (1982-1999) 30ª serie	122,15	115,15	109,94	103,64
17% (1981-2002) 31ª serie	136,50	128,00	122,85	115,20
17% (1982-2002) 32ª serie	128,15	119,65	115,34	107,69
T.V. (sem. 7%) (1982-1993) 33ª serie	112,85	105,85	101,57	95,27
17% (1982-2002) 34ª serie	129,00	120,50	116,10	108,45
T.V. (1983-2000) 37ª serie sem. 6.50%	109,50	103,00	98,55	92,70
1984-2004 40ª em. 16.50%	124,20	115,95	111,78	104,36
1984-2001 41ª em. T.V. 5.50% sem.	102,00	96,50	91,80	86,85
1984-2001 44ª em. T.V. 5.50% sem.	102,00	96,50	91,80	86,85
1984-2004 45ª em. 15.50%	119,25	111,50	107,33	100,35
1985-2002 46ª em. T.V. 6.00% sem.	103,20	97,20	92,88	87,48
(1985-2002) 47ª em. 15%	117,40	109,90	105,66	98,91
(1985-2005) 48ª em. 14.75%	116,17	108,80	104,56	97,92
(1985-2005) 49ª em. 14.75%	116,02	108,65	104,42	97,79
(1985-2005) 51ª em. 13%	107,20	100,70	96,48	90,63
(1986-2006) 52ª em. 12%	103,05	97,05	92,75	87,35
(1986-2006) 53ª em. 11.25%	97,97	92,35	88,18	83,12
(1987-2006) 55ª em. 12%	102,00	96,00	91,80	86,40
(1987-2007) 56ª em. 10.50%	95,00	89,75	85,50	80,78
(1987-2007) 57ª em. 11.50%	100,30	94,55	90,27	85,10
(1987-2002) 58ª em. T.V. 6.30%	105,70	99,40	95,13	89,46
OO.PP. 6% (1973-1998) 1ª serie	95,30	92,30	85,77	83,07
OO.PP. 7% (1975-2010) 2ª serie	93,55	90,05	84,20	81,05
OO.PP. 9% (1975-1996) 3ª serie	99,50	95,00	89,55	85,50
OO.PP. 10% (1976-1996) 4ª serie	101,15	96,15	91,04	86,54
OO.PP. 10% (1976-1996) 5ª serie	100,80	95,80	90,72	86,22
OO.PP. 10% (1977-1997) 6ª serie	100,55	95,55	90,50	86,00
OO.PP. 11% (1978-1998) 7ª serie	102,70	97,20	92,43	87,48
OO.PP. 11% (1978-1993) 8ª serie	105,10	99,60	94,59	89,64
OO.PP. 11% (1978-1998) 9ª serie	102,50	97,00	92,25	87,30
OO.PP. 12% (1980-2000) 11ª serie	110,50	104,50	99,45	94,05
OO.PP. 13% (1980-2000) 12ª serie	115,10	108,60	103,59	97,74
OO.PP. 6.50% (T.V.) (1983-1999) 16ª serie	109,10	102,60	98,19	92,34
OO.PP. 10.50% (1987-2007) 20ª serie	94,15	88,90	84,74	80,01
OO.PP. 6.00% (T.V.) (1987-2008) 21ª serie	103,80	97,80	93,42	88,02
<i>Istituto Credito Fondiario della Toscana:</i>				
6%	84,45	81,45	76,01	73,31
<i>Istituto Credito Fondiario del Piemonte-Val d'Aosta:</i>				
6%	103,00	100,00	92,70	90,00
7%	89,05	85,55	80,15	77,00
9%	99,75	95,25	89,78	85,73
10% (1976-1996) 1ª serie	104,05	99,05	93,65	89,15
10% (1976-1996) 2ª serie	101,90	96,90	91,71	87,21
10% (1977-2002) 3ª serie	103,60	98,60	93,24	88,74
10% (1977-1997) 4ª serie	103,95	98,95	93,56	89,06
10% (1977-1997) 5ª serie	103,90	98,90	93,51	89,01
10% (1978-1998) 6ª serie	103,90	98,90	93,51	89,01
10% (1978-1998) 7ª serie	103,95	98,95	93,56	89,06
10% (1978-2003) 8ª serie	103,55	98,55	93,20	88,70

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Istituto Credito Fondiario del Piemonte-Vul d'Aosta:</i>				
10% (1978-2003) 9ª serie	103,55	98,55	93,20	88,70
10% (1978-1998) 10ª serie	103,85	98,85	93,47	88,97
10% (1979-1999) 11ª serie	97,60	92,60	87,84	83,34
10% (1979-1999) 12ª serie	103,80	98,80	93,42	88,92
10% (1979-1994) 13ª serie	104,15	99,15	93,74	89,24
12% (1980-2000) 14ª serie	113,85	107,85	102,47	97,07
13% (1980-1995) 15ª serie	113,50	107,00	102,15	96,30
13% (1980-2000) 18ª serie	120,00	113,50	108,00	102,15
15% (1981-1996) 19ª serie	120,00	112,50	108,00	101,25
16% (1981-1996) 22ª serie	123,15	115,15	110,84	103,64
16% (1981-1996) 28ª serie	124,00	116,00	111,60	104,40
7% sez. OO.PP.	91,45	87,95	82,31	79,16
9% sez. OO.PP.	99,75	95,25	89,78	85,73
10% OO.PP. (1976-1996) 1ª serie	104,00	99,00	93,60	89,10
10% OO.PP. (1977-1997) 3ª serie	103,95	98,95	93,56	89,06
10% OO.PP. (1978-1998) 7ª serie	103,90	98,90	93,51	89,01
10% OO.PP. (1978-1993) 11ª serie	103,00	98,00	92,70	88,20
13% OO.PP. (1980-1995) 13ª serie	113,50	107,00	102,15	96,30
<i>Istituto Credito Sportivo:</i>				
17.50% (1982-1992) 2ª emissione	116,50	107,75	104,85	96,98
17.50% (1982-1992) 3ª emissione	112,20	103,45	100,98	93,11
17.50% (1983-1993) 1ª emissione	111,25	102,50	100,13	92,25
17% (1983-1993) 2ª emissione	112,50	104,00	101,25	93,60
17% (1983-1993) 26ª emissione	112,75	104,25	101,48	93,83
17.50% (1984-1994) 29ª emissione	119,90	111,15	107,91	100,04
16.75% (1984-1994) 30ª emissione	110,37	102,00	99,34	91,80
16.75% (1984-1994) 31ª emissione	110,92	102,55	99,83	92,30
14.75% (1985-1995) 32ª emissione	109,07	101,70	98,17	91,53
10.50% (1987-1997) 36ª emissione	98,75	93,50	88,88	84,15
12.50% (1988-1998) 38ª emissione	105,65	99,40	95,09	89,46
13.00% (1989-1999) 39ª emissione	108,60	102,10	97,74	91,89
13.50% (1990-2000) 40ª emissione	108,60	101,85	97,74	91,67
10% (1979-1994)	104,00	99,00	93,60	89,10
<i>Cassa di Risparmio di Roma:</i>				
5% ventennale	87,50	85,00	78,75	76,50
6% ventennale	95,75	92,75	86,18	83,48
5% venticinquennale	77,00	74,50	69,30	67,05
6% venticinquennale conversione	69,00	66,00	62,10	59,40
6% venticinquennale	89,10	86,10	80,19	77,49
<i>Cassa di Risparmio di Gorizia:</i>				
5% I serie	98,50	96,00	88,65	86,40
10% (1977-97) 2ª emissione	94,90	89,90	85,41	80,91
10% (1977-97) 3ª emissione	94,75	89,75	85,28	80,78
11% (1978-98) 1ª emissione	101,25	95,75	91,13	86,18
<i>Cassa di Risparmio V.E. di Palermo:</i>				
5% II, III, IV e VII emissione	79,50	77,00	71,55	69,30
6% conversione ex II, III, IV e VII	74,50	71,50	67,05	64,35
6% XI, XIII e XV serie	76,50	73,50	68,85	66,15
6% IX, XII e XVI emissione	91,00	88,00	81,90	79,20
<i>Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania:</i>				
5%	80,50	78,00	72,45	70,20
6%	78,00	75,00	70,20	67,50
6% conversione	73,00	70,00	65,70	63,00

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DEFIRATTO II DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Credito Fondiario:</i>				
5%	109,50	107,00	98,55	96,30
6% conversione	94,95	91,95	85,46	82,76
6% 1992	97,70	94,70	87,93	85,23
17,50% 1992 1ª emissione A	124,25	115,50	111,83	103,95
6% 1993	94,65	91,65	85,19	82,49
17% 1993 1ª emissione C	111,50	103,00	100,35	92,70
17,50% 1993 1ª emissione A	118,80	110,05	106,92	99,05
17,50% 1993 2ª emissione A	119,10	110,35	107,19	99,32
17,50% 1993 3ª emissione A	114,25	105,50	102,83	94,95
17,50% 1993 4ª emissione A	118,75	110,00	106,88	99,00
17,50% 1993 5ª emissione A	117,00	108,25	105,30	97,43
Ind. (sem. 7%) 1993 1ª emissione	108,15	101,15	97,34	91,04
7% 1994	94,45	90,95	85,01	81,86
17% 1994 1ª emissione A	110,50	102,00	99,45	91,80
17% 1994 2ª emissione C	121,50	113,00	109,35	101,70
17% 1994 3ª emissione C	121,50	113,00	109,35	101,70
6% 1995	93,65	90,65	84,29	81,59
7% 1995	91,40	87,90	82,26	79,11
9% 1995	98,40	93,90	88,56	84,51
6% 1996	90,90	87,90	81,81	79,11
7% 1996	95,55	92,05	86,00	82,85
9% 1996	96,80	92,30	87,12	83,07
16,50% 1996 1ª emissione	134,50	126,25	121,05	113,63
6% 1997	91,60	88,60	82,44	79,74
10% 1997 1ª e 2ª emissione	99,50	94,50	89,55	85,05
10% 1997 3ª emissione	99,85	94,85	89,87	85,37
11% 1997 1ª emissione	100,50	95,00	90,45	85,50
16,50% 1997 1ª emissione	125,25	117,00	112,73	105,30
17,50% 1997 1ª emissione A	121,40	112,65	109,26	101,39
6% 1998	89,95	86,95	80,96	78,26
12% 1998 1ª emissione	104,95	98,95	94,46	89,06
12% 1998 2ª emissione	105,35	99,35	94,82	89,42
17% 1998 1ª emissione C	117,05	108,55	105,35	97,70
17% 1998 2ª emissione A	126,65	114,15	109,99	102,74
17,50% 1998 1ª emissione C	133,40	124,65	120,06	112,19
17,50% 1998 2ª emissione A	125,20	116,45	112,68	104,81
17,50% 1998 3ª emissione A	126,25	117,50	113,63	105,75
7% 1999	95,70	92,20	86,13	82,98
12% 1999 1ª emissione	106,50	100,50	95,85	90,45
17% 1999 1ª emissione C	123,50	115,00	111,15	103,50
17% 1999 2ª emissione D	117,25	108,75	105,53	97,88
7% 2000	85,40	81,90	76,86	73,71
9% 2000	90,60	86,10	81,54	77,49
12% 2000 1ª emissione	104,85	98,85	94,37	88,97
12% 2000 2ª emissione	104,80	98,80	94,32	88,92
12% 2000 3ª emissione	108,50	102,50	97,65	92,25
9% 2001	93,90	89,40	84,51	80,46
13,50% 2001 1ª emissione	113,05	106,30	101,75	95,67
16,50% 2001 1ª emissione	125,70	117,45	113,13	105,71
16,50% 2001 2ª emissione D	115,25	107,00	103,73	96,30

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Credito Fondiario OO.PP.:</i>				
6% ex 5%	86,80	83,80	78,12	75,42
6% s.s. ventennale 1ª emissione.	93,00	90,00	83,70	81,00
7% ventennale 2ª emissione	92,50	89,00	83,25	80,10
7% ventennale 3ª emissione	94,80	91,30	85,32	82,17
6% Autostrade 1ª e 2ª emissione.	87,90	84,90	79,11	76,41
9% Autostrade 3ª emissione.	93,80	89,30	84,42	80,37
6% s.o. 1ª emissione	89,40	86,40	80,46	77,76
6% s.o. 2ª emissione	87,00	84,00	78,30	75,60
7% s.o. 3ª emissione	94,00	90,50	84,60	81,45
9% s.o. 4ª emissione	92,80	88,30	83,52	79,47
10% s.o. 5ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
12% s.o. 6ª emissione	102,50	96,50	92,25	86,85
12% s.o. 7ª emissione	105,90	99,90	95,31	89,91
12% s.o. 8ª emissione	105,05	99,05	94,55	89,15
12% s.o. 9ª emissione	107,00	101,00	96,30	90,90
12% s.o. 10ª emissione.	108,30	102,30	97,47	92,07
13,50% s.o. 11ª emissione	113,25	106,50	101,93	95,85
17,50% s.o. 12ª emissione	119,25	110,50	107,33	99,45
<i>Credito Industriale Sardo:</i>				
16% (1983-1993)	110,50	102,50	99,45	92,25
<i>Banca Nazionale del Lavoro:</i>				
Credito Fondiario 5%	77,15	74,65	69,44	67,19
Credito Fondiario 6% s.o.	71,40	68,40	64,26	61,56
Credito Fondiario ord. 6% ord. conv.	72,70	69,70	65,43	62,73
Credito Fondiario 7% s.o.	75,35	71,85	67,82	64,67
Credito Fondiario Ind. (sem. 7%) (10.le) 3ª emissione	108,20	101,20	97,38	91,08
Credito Fondiario Ind. (sem. 7%) (15.le) 1ª emissione	113,30	106,30	101,97	95,67
Credito Fondiario 7% (20.le) «A 4»	97,05	93,55	87,35	84,20
Credito Fondiario 7% (20.le) «A 8»	96,10	92,60	86,49	83,34
Credito Fondiario 9% (20.le) «NA 1»	98,65	94,15	88,79	84,74
Credito Fondiario 10% (20.le) «NA 3»	100,35	95,35	90,32	85,82
Credito Fondiario 10% (20.le) «NA 17»	98,25	93,25	88,43	83,93
Credito Fondiario 11% (20.le) «NA 19»	100,90	95,40	90,81	85,86
Credito Fondiario 12% (20.le) «NA 21»	104,80	98,80	94,32	88,92
Credito Fondiario 12% (20.le) «NA 27»	104,70	98,70	94,23	88,83
Sez. OO.PP. 5%	73,20	70,70	65,88	63,63
Sez. OO.PP. 6%	71,45	68,45	64,31	61,61
Sez. OO.PP. 6% (20.le) 1ª emissione.	98,40	95,40	88,56	85,86
Sez. OO.PP. 6% (20.le) 2ª emissione.	99,50	96,50	89,55	86,85
Sez. OO.PP. 6% (20.le) 3ª emissione.	88,50	85,50	79,65	76,95
Sez. OO.PP. 6% (20.le) 4ª emissione.	99,40	96,40	89,46	86,76
Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7%) (10.le) NB1-IF	108,65	101,65	97,79	91,49
Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7%) (15.le) NB1-IF	115,40	108,40	103,86	97,56
Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7%) (15.le) NB2-IF	113,50	106,50	102,15	95,85
<i>Banca Nazionale del Lavoro - Credito Alberghiero-Turistico:</i>				
5%	84,60	82,10	76,14	73,89
(15.le) NCI IF ind. 7%	115,15	108,15	103,64	97,34
(15.le) NCI IF ind. 7%	115,35	108,35	103,82	97,52

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Banca Nazionale del Lavoro - Credito Industriale:</i>				
7% (1973-1994) 3 ^a emissione	98.50	95.00	88.65	85.50
8% (1974-1994) 4 ^a emissione I tr.	101,15	97,15	91,04	87,44
9% (1975-1995) 4 ^a emissione II tr.	99,25	94,75	89,33	85,28
9% (1975-1995) 4 ^a emissione III tr.	99,40	94,90	89,46	85,41
9% (1975-1995) 4 ^a emissione IV tr.	99,70	95,20	89,73	85,68
9% (1975-1995) 5 ^a emissione I tr.	99,15	94,65	89,24	85,19
10% (1977-1997) 5 ^a emissione IV tr.	100,10	95,10	90,09	85,59
10% (1977-1997) 5 ^a emissione III tr.	99,60	94,60	89,64	85,14
10% (1977-1997) 6 ^a emissione I tr.	99,70	94,70	89,73	85,23
10% (1978-1998) 6 ^a emissione II tr.	99,20	94,20	89,28	84,78
12% (1979-1994) 7 ^a emissione	105,65	99,65	95,09	89,69
12% (1980-1995) 8 ^a emissione	105,65	99,65	95,09	89,69
13% (1980-1995) 9 ^a emissione	109,90	103,40	98,91	93,06
13% (1981-1996) 9 ^a emissione II tr.	109,95	103,45	98,96	93,11
17.50% (1982-1992) 14 ^a emissione	111,10	102,35	99,99	92,12
15.80% (1984-1992) 18 ^a emissione	108,90	101,00	98,01	90,90
6.05% (1984-1994) 19 ^a emissione ind. sem.	105,50	99,45	94,95	89,51
11.50% (1988-1993) 29 ^a emissione I tr.	105,15	99,40	94,64	89,46
11.50% (1988-1993) 29 ^a emissione II tr.	105,35	99,60	94,82	89,64
11.80% (1988-1993) 29 ^a emissione III tr.	105,20	99,30	94,68	89,37
6.00% (1987-1992) 30 ^a emissione I tr. ind. sem.	105,70	99,70	95,13	89,73
5.95% (1988-1993) 30 ^a emissione II tr. ind. sem.	105,55	99,60	95,00	89,64
6.15% (1988-1993) 30 ^a emissione III tr. ind. sem.	105,85	99,70	95,27	89,73
10.90% (1988-1993) 32 ^a emissione I tr.	103,75	98,30	93,38	88,47
6.00% (1988-1993) 32 ^a emissione II tr. ind. sem.	105,60	99,60	95,04	89,64
11.80% (1988-1998) 32 ^a emissione III tr.	104,50	98,60	94,05	88,74
11.60% (1988-1993) 32 ^a emissione IV tr.	105,30	99,50	94,77	89,55
5.95% (1988-1993) 32 ^a emissione V tr. ind. sem.	105,55	99,60	95,00	89,64
11.80% (1988-1998) 32 ^a emissione VI tr.	104,30	98,40	93,87	88,56
6.05% (1988-1993) 32 ^a emissione VII tr. ind. sem.	105,70	99,65	95,13	89,69
12% (1989-1994) 32 ^a emissione VIII tr.	105,20	99,20	94,68	89,28
5.95% (1989-1994) 32 ^a emissione IX tr. ind. sem.	105,30	99,35	94,77	89,42
6.25% (1989-1994) 32 ^a emissione X tr. ind. sem.	105,75	99,50	95,18	89,55
13% (1989-1994) 33 ^a emissione I tr.	107,55	101,05	96,80	90,95
6.05% (1989-1994) 33 ^a emissione II tr. ind. sem.	105,40	99,35	94,86	89,42
13.25% (1989-1996) 33 ^a emissione III tr.	108,12	101,50	97,31	91,35
13.25% (1989-1996) 33 ^a emissione IV tr.	108,77	102,15	97,90	91,94
13.25% (1990-1995) 33 ^a emissione V tr.	108,27	101,65	97,45	91,49
6,10% (1990-1995) 33 ^a emissione VI tr. ind. sem.	105,50	99,40	94,95	89,46
12,40% (1991-1996) 36 ^a emissione III tr.	106,15	99,95	95,54	89,96
13,00% (1991-1996) 36 ^a emissione IV tr.	107,80	101,30	97,02	91,17
12,80% (1991-1996) 36 ^a emissione V tr.	107,15	100,75	96,44	90,68
12,60% (1991-1996) 36 ^a emissione VI tr.	106,30	100,00	95,67	90,00
<i>Banco di Sardegna:</i>				
Serie A 5%	90,25	87,75	81,23	78,98
Serie AP 5%	87,50	85,00	78,75	76,50
Serie A conv. 6%	74,50	71,50	87,05	64,35
Serie B 6%	72,50	69,50	65,25	62,55
Serie C 6%	80,00	77,00	72,00	69,30
Serie D 6%	73,75	70,75	66,38	63,68
Serie E 7%	78,50	75,00	70,65	67,50
Serie F 9%	87,05	82,55	78,35	74,30
Serie G 1966 10%	101,15	96,15	91,04	86,54
Serie H 1992 10%	102,70	97,70	92,43	87,93
Serie I 1978-93 10%	102,00	97,00	91,80	87,30

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Banco di Sardegna:</i>				
Serie L 1980-99 10%	96,25	91,25	86,63	82,13
Serie M 1980-95 10%	92,75	87,75	83,48	78,98
Serie N 1981-95 12%	105,80	99,80	95,22	89,82
Serie O 1981-2001 12%	107,25	101,25	96,53	91,13
<i>Banco di Sicilia:</i>				
11% serie «C» vent.	102,75	97,25	92,48	87,53
11% OO.PP. serie «E» vent.	101,85	96,35	91,67	86,72
<i>Banco di Napoli - Credito Fondiario:</i>				
5%	121,50	119,00	109,35	107,10
6% ord.	86,05	83,05	77,45	74,75
6% conversione	87,50	84,50	78,75	76,05
7% sez. C.F.	84,75	81,25	76,28	73,13
9% sez. C.F.	98,55	94,05	88,70	84,65
18% (1981-2001) 8ª emissione	128,50	119,50	115,65	107,55
Ind. (sem. 7,00%) (1982-1992) 10ª emissione	108,50	101,50	97,65	91,35
17,50% (1982-2002) 11ª emissione	120,25	111,50	108,23	100,35
17,50% (1982-1997) 13ª emissione	120,25	111,50	108,23	100,35
17,50% (1982-1992) 14ª emissione	115,75	107,00	104,18	96,30
16% (1983-2003) 18ª emissione	114,25	106,25	102,83	95,63
16% (1983-1998) 19ª emissione	113,25	105,25	101,93	94,73
16% (1983-1993) 20ª emissione	110,50	102,50	99,45	92,25
16% (1983-2003) 22ª emissione	117,50	109,50	105,75	98,55
16% (1983-2008) 23ª emissione	111,90	103,90	100,71	93,51
16% (1983-1998) 24ª emissione	113,00	105,00	101,70	94,50
16% (1983-1998) 25ª emissione	113,00	105,00	101,70	94,50
17% (1983-1993) 27ª emissione	116,25	107,75	104,63	96,98
15,40% (1984-1994) 30ª emissione	110,35	102,65	99,32	92,39
15,40% (1984-1999) 31ª emissione	112,70	105,00	101,43	94,50
15,40% (1984-2004) 32ª emissione	117,70	110,00	105,93	99,00
15,40% (1984-2009) 33ª emissione	112,60	104,90	101,34	94,41
15,40% (1984-1994) 34ª emissione	110,70	103,00	99,63	92,70
15,40% (1984-1999) 35ª emissione	112,70	105,00	101,43	94,50
15,40% (1984-2004) 36ª emissione	118,60	110,90	106,74	99,81
15,40% (1984-2009) 37ª emissione	118,40	110,70	106,56	99,63
14% (1985-2000) 41ª emissione	108,65	101,65	97,79	91,49
14% (1985-2000) 42ª emissione	109,85	102,85	98,87	92,57
14% (1985-2000) 43ª emissione	108,95	101,95	98,06	91,76
14% (1985-2010) 44ª emissione	111,10	104,10	99,99	93,69
14% (1985-2000) 45ª emissione	109,50	102,50	98,55	92,25
12,80% (1986-2001) 46ª emissione	104,55	98,15	94,10	88,34
11% (1986-1996) 47ª emissione	102,50	97,00	92,25	87,30
11% (1986-2001) 49ª emissione	101,90	96,40	91,71	86,76
10,50% (1986-1996) 51ª emissione	102,50	97,25	92,25	87,53
9% (1987-2002) 53ª emissione	90,50	86,00	81,45	77,40
10% (1987-2002) 65ª emissione	94,30	89,30	84,87	80,37
10% (1987-1997) 66ª emissione	98,15	93,15	88,34	83,84
10% (1979-1999) 3ª emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
<i>Banco di Napoli - Credito Industriale:</i>				
13% (1979-1994) 2ª emissione	106,55	100,05	95,90	90,05
16% s.s. Italsider (1982-1997) 11ª emissione	110,15	102,15	99,14	91,94
14,50% 1985-1995 22ª emissione	108,90	101,65	98,01	91,49

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Banco di Napoli - Credito Industriale:</i>				
6,05% Ind. (1987-1992) 26ª emissione	105,30	99,25	94,77	89,33
6,05% Ind. (1987-1992) 27ª emissione	105,85	99,80	95,27	89,82
6,10% Ind. (1987-1994) 28ª emissione	106,00	99,90	95,40	89,91
3,00% Ind. (1987-1992) 29ª emissione	102,80	99,80	92,52	89,82
3,00% Ind. (1987-1992) 30ª emissione	102,90	99,90	92,61	89,91
<i>Cassa di Risparmio PP.LL. - Milano:</i>				
5%	96,40	93,90	86,76	84,51
6% Conv.	88,80	85,80	79,92	77,22
6% ord.	87,40	84,40	78,66	75,96
7%	88,30	84,80	79,47	76,32
9% (1975-1996)	99,25	94,75	89,33	85,28
9% (1975-2001)	94,05	89,55	84,65	80,60
10,00% (quindicennale) 1978	103,00	98,00	92,70	88,20
10,00% (quindicennale) 1979	104,95	99,95	94,46	89,96
12,00% (quindicennale) 1979	105,90	99,90	95,31	89,91
12,00% (quindicennale) 1979 2ª emissione	105,75	99,75	95,18	89,78
12,00% (quindicennale) 1980 1ª emissione	105,65	99,65	95,09	89,69
13,00% (quindicennale) 1980 1ª emissione	110,20	103,70	99,18	93,33
13,50% (quindicennale) 1980 1ª emissione	111,50	104,75	100,35	94,28
15,00% (quindicennale) 1981 1ª emissione	113,25	105,75	101,93	95,18
10,00% (ventennale) 1976 1ª emissione	101,10	96,10	90,99	86,49
10,00% (ventennale) 1976 2ª emissione	100,70	95,70	90,63	86,13
10,00% (ventennale) 1977 2ª emissione	99,90	94,90	89,91	85,41
10% (ventennale) 1978 1ª emissione	102,40	97,40	92,16	87,66
10% (ventennale) 1978 2ª emissione	100,05	95,05	90,05	85,55
10% (ventennale) 1979 1ª emissione	98,75	93,75	88,88	84,38
10% (ventennale) 1979 2ª emissione	98,65	93,65	88,79	84,29
13,50% (ventennale) 1980 1ª emissione	113,25	106,50	101,93	95,85
OO.PP. 6% ex 5	86,95	83,95	78,26	75,56
OO.PP. 6%	82,60	79,60	74,34	71,64
OO.PP. 7%	86,25	82,75	77,63	74,48
OO.PP. 10% (quindicennale) 1978 1ª emissione	103,40	98,40	93,06	88,56
OO.PP. 10% (quindicennale) 1978 2ª emissione	103,00	98,00	92,70	88,20
OO.PP. 10% (quindicennale) 1979	102,05	97,05	91,85	87,35
OO.PP. 12% (quindicennale) 1979	105,85	99,85	95,27	89,87
OO.PP. 12% (quindicennale) 1980 1ª emissione	105,85	99,85	95,27	89,87
OO.PP. 12% (quindicennale) 2ª emissione	108,15	102,15	97,34	91,94
OO.PP. 6,05% ind. sem. (quindicennale) 1991 3ª emissione	105,80	99,75	95,22	89,78
OO.PP. 6,05% ind. sem. (quindicennale) 1991 4ª emissione	105,80	99,75	95,22	89,78
OO.PP. 10% (ventennale) 1976	100,80	95,80	90,72	86,22
OO.PP. 10% (ventennale) 1977	99,90	94,90	89,91	85,41
OO.PP. 10% (ventennale) 1978 1ª emissione	99,55	94,55	89,60	85,10
OO.PP. 10% (ventennale) 1978 2ª emissione	99,15	94,15	89,24	84,74
OO.PP. 12% (ventennale) 1979	105,45	99,45	94,91	89,51
<i>Cassa di Risparmio di Bologna:</i>				
5% II e III serie	98,40	95,90	88,56	86,31
6% II e III serie conv.	93,00	90,00	83,70	81,00

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Cassa di Risparmio di Bologna:</i>				
6% (ex 5%)	100,50	97,50	90,45	87,75
7%	90,40	86,90	81,36	78,21
(1976-1996) 10% I	101,35	96,35	91,22	86,72
(1976-1996) 10% III	100,55	95,55	90,50	86,00
(1979-1999) 10% II	102,80	97,80	92,52	88,02
(1979-1999) 12% I	97,75	91,75	87,98	82,58
(1979-1999) 12% III	105,15	99,15	94,64	89,24
(1979-1999) 12% IV	105,15	99,15	94,64	89,24
6% OO.PP. (ex 5%)	106,15	103,15	95,54	92,84
6% OO.PP.	85,65	82,65	77,09	74,39
7% OO.PP.	81,75	78,25	73,58	70,43
<i>Monte dei Paschi di Siena:</i>				
5%	112,50	110,00	101,25	99,00
6% conversione	94,00	91,00	84,60	81,90
6%	96,00	93,00	86,40	83,70
7%	96,50	93,00	86,85	83,70
10% (1977-1997) 2ª emissione	98,25	93,25	88,43	83,93
10% (1977-1997) 3ª emissione	99,00	94,00	89,10	84,60
10% (1977-1997) 4ª emissione	98,25	93,25	88,43	83,93
10% (1978-1998) 1ª emissione	98,90	93,90	89,01	84,51
10% (1978-1998) 2ª emissione	98,15	93,15	88,34	83,84
10% (1978-1998) 3ª emissione	98,15	93,15	88,34	83,84
10% (1979-1999) 1ª emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
10% (1979-1999) 2ª emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
10% (1979-1999) 3ª emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
10% (1979-1999) 5ª emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
12,35% (1987-2002) 7ª emissione	105,92	99,75	95,33	89,78
12,35% (1988-2003) 1ª emissione	105,92	99,75	95,33	89,78
12,25% (1988-1998) 1ª emissione	105,87	99,75	95,29	89,78
6,10% (1988-2001) 4ª emissione ind. sem.	106,10	100,00	95,49	90,00
12,30% (1988-2003) 6ª emissione	105,90	99,75	95,31	89,78
6,15% (1989-1999) 3ª emissione ind. sem.	106,15	100,00	95,54	90,00
13,50% (1989-1999) 4ª emissione	107,55	100,80	96,80	90,72
OO.PP. 6% ex 5%	96,00	93,00	86,40	83,70
OO.PP. 6%	96,00	93,00	86,40	83,70
OO.PP. 7%	96,50	93,00	86,85	83,70
OO.PP. 10% (1978-1998) 1ª emissione	98,15	93,15	88,34	83,84
OO.PP. 10% (1978-1998) 2ª emissione	98,15	93,15	88,34	83,84
OO.PP. 10% (1979-1999) 1ª emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
OO.PP. 10% (1979-1999) 2ª emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
OO.PP. 6,00% ind. sem. 1989-94 3ª emissione	106,00	100,00	95,40	90,00
<i>Istituto Bancario S. Paolo di Torino:</i>				
5%	94,50	92,00	85,05	82,80
6% conversione	77,55	74,55	69,80	67,10
6%	80,05	77,05	72,05	69,35
7%	87,90	84,40	79,11	75,96
9%	92,80	88,30	83,52	79,47
10% 1ª serie 1976	93,50	88,50	84,15	79,65
10% 2ª serie 1976	93,60	88,60	84,24	79,74
10% 3ª serie 1976	93,60	88,60	84,24	79,74
10% 4ª serie 1977	93,05	88,05	83,75	79,25
11% 5ª serie 1977	94,70	89,20	85,23	80,28
11% 7ª serie 1977	97,50	92,00	87,75	82,80
11% 8ª serie 1977	94,55	89,05	85,10	80,15
11% 9ª serie 1978	96,85	91,35	87,17	82,22

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Istituto Bancario S. Paolo di Torino:</i>				
10% 10ª serie 1978	103,40	98,40	93,06	88,56
11% 12ª serie 1978	96,65	91,15	86,99	82,04
11% 13ª serie 1978	97,25	91,75	87,53	82,58
11% 14ª serie 1978	96,80	91,30	87,12	82,17
12% 15ª serie 1979	101,50	95,50	91,35	85,95
12% 16ª serie 1979	102,65	96,65	92,39	86,99
12% 17ª serie 1979	101,50	95,50	91,35	85,95
5% 19ª serie (1980-1995) ind. annuale	117,80	115,30	106,02	103,77
13% 20ª serie 1979	97,50	91,00	87,75	81,90
13% 21ª serie 1979	97,50	91,00	87,75	81,90
13% 22ª serie 1979	103,00	96,50	92,70	86,85
13% 23ª serie (1980-2000)	96,65	90,15	86,99	81,14
13% 24ª serie (1980-2000)	96,75	90,25	87,08	81,23
13,50% 30ª serie (1980-2000)	98,15	91,40	88,34	82,26
13,50 31ª serie (1980-2000)	100,00	93,25	90,00	83,93
5% 48ª serie (1982)	107,50	105,00	96,75	94,50
Ind. (sem. 6,15%) 50ª serie (1982-1997)	108,15	102,00	97,34	91,80
Ind. (sem. 6,15%) 51ª serie (1982-1997)	108,00	101,85	97,20	91,67
Ind. (sem. 6,10%) 54ª serie (1983-1998)	105,50	99,40	94,95	89,46
Ind. (sem. 6,10%) 55ª serie (1983-1998)	105,85	99,75	95,27	89,78
Ind. (sem. 6,10%) 56ª serie (1983-1998)	105,75	99,65	95,18	89,69
Ind. (sem. 5,95%) 57ª serie (1983-1993)	105,25	99,30	94,73	89,37
Ind. (sem. 5,85%) 58ª serie (1983-1993)	105,10	99,25	94,59	89,33
11,35% ridotto serie 59ª (1983-1998)	106,17	100,50	95,56	90,45
11,44% ridotto serie 60ª (1983-1998)	106,22	100,50	95,60	90,45
Ind. (sem. 5,95%) 61ª serie (1983-1998)	104,65	98,70	94,19	88,83
Ind. (sem. 5,95%) 63ª serie (1983)	104,35	98,40	93,92	88,56
Ind. (sem. 5,95%) 83ª serie (1986)	101,95	96,00	91,76	86,40
88ª serie 86 10,75%	102,37	97,00	92,14	87,30
95ª serie 86 10,30%	99,15	94,00	89,24	84,60
108ª serie 87 10,20%	105,10	100,00	94,59	90,00
6% OO.PP. (ex 5%)	85,45	82,45	76,91	74,21
6% OO.PP.	69,45	66,45	62,51	59,81
7% OO.PP.	82,95	79,45	74,66	71,51
11% OO.PP. 4ª 1977-1992	100,05	94,55	90,05	85,10
12% OO.PP. 6ª 1977-1992	103,05	97,05	92,75	87,35
12% OO.PP. 8ª 1977-1992	104,00	98,00	93,60	88,20
12% OO.PP. 10ª 1978-1993	102,95	96,95	92,66	87,26

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DEFRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Istituto Bancario S. Paolo di Torino:</i>				
12% OO.PP. 13 ^a 1978-1993	101,85	95,85	91,67	86,27
13% OO.PP. 14 ^a 1979-1994	105,50	99,00	94,95	89,10
13% OO.PP. 18 ^a emissione (1979-1994)	98,65	92,15	88,79	82,94
Ind. (sem. 7,00%) OO.PP. 25 ^a serie (1982-1992)	108,85	101,85	97,97	91,67
Ind. (sem. 6,50%) OO.PP. 26 ^a serie (1982-1992)	107,35	100,85	96,62	90,77
Ind. (sem. 6,15%) OO.PP. 30 ^a serie (1983-1993)	106,65	100,50	95,99	90,45
Ind. (sem. 6,15%) OO.PP. 31 ^a serie (1983-1993)	106,45	100,30	95,81	90,27
Ind. (sem. 5,85%) OO.PP. 32 ^a serie (1983-1993)	105,80	99,95	95,22	89,96
Ind. (sem. 6,15%) OO.PP. 33 ^a serie (1983-1993)	106,50	100,35	95,85	90,32
Ind. (sem. 5,85%) OO.PP. 35 ^a serie (1983-1993)	105,25	99,40	94,73	89,46
Ind. (sem. 5,85%) OO.PP. 36 ^a serie (1983-1993)	105,30	99,45	94,77	89,51
Istituto Reg. Fin. Industrie Sicilia 16 ^a emissione 13,50%	109,85	103,10	98,87	92,79
<i>Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:</i>				
10% quind. s.o. (1977-1992) 2 ^a emissione	94,70	89,70	85,23	80,73
10% quind. s.o. (1978-1993)	96,90	91,90	87,21	82,71
10% quind. s.o. (1978-1993) 2 ^a emissione	96,90	91,90	87,21	82,71
10% quind. s.o. (1979-1994)	99,15	94,15	89,24	84,74
13% quind. s.o. (1979-1994)	104,15	97,65	93,74	87,89
13% quind. s.o. (1980-1995)	107,80	101,30	97,02	91,17
7% vent. s.o. (1972-1992) 3 ^a emissione	99,75	96,25	89,78	86,63
7% vent. s.o. (1973-1993) 4 ^a emissione	95,95	92,45	86,36	83,21
7% vent. s.o. (1973-1993) 5 ^a emissione	97,50	94,00	87,75	84,60
7% vent. s.o. (1974-1994) 6 ^a emissione	88,75	85,25	79,88	76,73
8% vent. s.o. (1974-1994)	85,80	81,80	77,22	73,62
8% vent. s.o. (1975-1995)	94,65	90,65	85,19	81,59
8% vent. s.o. (1976-1996)	82,75	78,75	74,48	70,88
9% vent. s.o. (1976-1996) 1 ^a emissione	94,50	90,00	85,05	81,00
9% vent. s.o. (1976-1996) 2 ^a emissione	91,45	86,95	82,31	78,26
10% vent. s.o. (1977-1997)	94,75	89,75	85,28	80,78
10% s.s. svil. ind. serie S	104,50	99,50	94,05	89,55
10% s.s. svil. ind. serie T	103,65	98,65	93,29	88,79
<i>Istituto Nazionale Credito Edilizio:</i>				
9% (1975-1995)	91,70	87,20	82,53	78,48
10% (1976-1996)	93,05	88,05	83,75	79,25
10% (1978-1997) serie B	87,30	82,30	78,57	74,07
10% (1978-1998) serie C	94,90	89,90	85,41	80,91
10% (1978-1998) serie D	104,50	99,50	94,05	89,55
10% (1979-1999) serie E	104,50	99,50	94,05	89,55
10% (1979-1999) serie F	104,50	99,50	94,05	89,55

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Istituto Nazionale Credito Edilizio:</i>				
12% (1980-2000) serie G.	105,00	99,00	94,50	89,10
12% (1980-2000) serie H.	105,00	99,00	94,50	89,10
12% (1980-2000) serie I.	105,00	99,00	94,50	89,10
12% (1981-2001) serie L.	105,00	99,00	94,50	89,10
16.50% (1981-2001) serie M.	110,25	102,00	99,23	91,80
16.50% (1981-2001) serie N.	110,25	102,00	99,23	91,80
17.00% (1982-2002) serie O.	116,50	108,00	104,85	97,20
17.00% (1983-2003) serie P.	116,50	108,00	104,85	97,20
15.50% (1984-1999)	109,75	102,00	98,78	91,80
16.50% (1984-1999)	110,25	102,00	99,23	91,80
16.50% (1984-2004)	110,25	102,00	99,23	91,80
<i>Mediocredito Centrale:</i>				
Ind. (sem. 6.15%) (1987-1993)	105,80	99,65	95,22	89,69
Ind. (sem. 6.30%) (1988-1995)	105,85	99,55	95,27	89,60
Ind. (sem. 6.15%) (1988-1995)	105,45	99,30	94,91	89,37
Ind. (sem. 6.05%) (1988-1995) 3ª emissione	105,55	99,50	95,00	89,55
<i>Mediocredito Regione Lombardia:</i>				
Ind. (sem. 6.10%) (1985-1992) 1ª emissione	103,80	97,70	93,42	87,93
Ind. (sem. 6.05%) (1985-1995) 3ª emissione	105,00	98,95	94,50	89,06
Ind. (sem. 6.10%) (1985-1995) 4ª emissione	105,50	99,40	94,95	89,46
Ind. (sem. 6.05%) (1986-1992) 9ª emissione	105,90	99,85	95,31	89,87
11.50% (1986-1992) 10ª emissione	105,15	99,40	94,64	89,46
10.50% (1986-1992) 15ª emissione	104,05	98,80	93,65	88,92
14% (1986-1993) 1ª emissione	109,40	102,40	98,46	92,16
14% (1986-1993) 3ª emissione	108,75	101,75	97,88	91,58
Ind. (sem. 6.05%) (1986-1993) 2ª emissione	107,45	101,40	96,71	91,26
14% (1986-1993) 5ª emissione	108,80	101,80	97,92	91,62
12.50% (1986-1993) 6ª emissione	105,90	99,65	95,31	89,69
11.50% (1986-1993) 7ª emissione	104,85	99,10	94,37	89,19
10% (1986-1992) 13ª emissione	105,50	100,50	94,95	90,45
1986-93 14ª emissione Ind. (sem. 6.00%)	105,70	99,70	95,13	89,73
(1987-1993) 8ª emissione (11.75%)	106,12	100,25	95,51	90,23
1987-93 9ª emissione (11.75%)	106,22	100,35	95,60	90,32
1987-94 3ª emissione Ind. (sem. 6.05%)	105,15	99,10	94,64	89,19
(1987-1993) 13ª emissione (12.25%)	106,12	100,00	95,51	90,00
(1987-1993) 14ª emissione (12.25%)	105,77	99,65	95,20	89,69
1987-94 1ª emissione Ind. (sem. 6.00%)	105,95	99,95	95,36	89,96
1987-94 7ª emissione Ind. (sem. 6.00%)	106,00	100,00	95,40	90,00
1987-94 11ª emissione Ind. (sem. 3.04%)	102,44	99,40	92,20	89,46
1987-94 12ª emissione Ind. (sem. 3.01%)	103,66	100,65	93,30	90,59
1988-1994 1ª emissione (12.25%)	109,12	103,00	98,21	92,70
1988-1994 3ª emissione (12.25%)	105,12	99,00	94,61	89,10
1990-95 4ª emissione Ind. (sem. 6.00%)	106,00	100,00	95,40	90,00
<i>Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento:</i>				
5.00% Serie F (1963-1993)	78,00	75,50	70,20	67,95
6.00% Serie G (1970-1995)	73,25	70,25	65,93	63,23
7.00% Serie H (1974-1999)	80,00	76,50	72,00	68,85

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento:</i>				
7.00% Serie H-B (1974-1995)	97,90	94,40	88,11	84,96
8,00% Serie I (1975-1995)	95,25	91,25	85,73	82,13
9,00% Serie L (1976-1996)	89,80	85,30	80,82	76,77
10,00% Serie M (1977-1997)	96,90	91,90	87,21	82,71
10,00% Serie N (1978-1998)	97,65	92,65	87,89	83,39
10,00% serie O (1979-1999)	94,45	89,45	85,01	80,51
12,00% serie O (1979-1999) 1ª emissione	105,40	99,40	94,86	89,46
12,00% serie O (1979-1999) 2ª emissione	104,05	98,05	93,65	88,25
12,00% serie P (1980-2000)	107,00	101,00	96,30	90,90
16,00% serie Q (1981-2001)	114,30	106,30	102,87	95,67
14,00% serie T (1985-2005)	113,35	106,35	102,02	95,72
16% serie R (1982-2002)	116,25	108,25	104,63	97,43
14,50% serie S (1984-2004)	114,75	107,50	103,28	96,75
15,50% serie S (1984-2004)	113,20	105,45	101,88	94,91
12,00% serie Z (1987-1997) 1ª emissione	102,25	96,25	92,03	86,63
<i>Istituto Mobiliare Italiano:</i>				
37 - 7% 1974-1994	91,20	87,70	82,08	78,93
38 - 7% 1974-1994	97,30	93,80	87,57	84,42
40 - 7% 1973-1993	105,25	101,75	94,73	91,58
42 - 8% 1974-1994	100,10	96,10	90,09	86,49
49 - 10% 1975-1993	101,35	96,35	91,22	86,72
94 - 14% 1986-1993	107,45	100,45	96,71	90,41
1987-1992 1ª emissione Ind. 5,95%	105,80	99,85	95,22	89,87
1987-1992 2ª emissione Ind. 6,05%	105,75	99,70	95,18	89,73
1987-1992 4ª emissione Ind. 2,95%	102,90	99,95	92,61	89,96
1987-1992 5ª emissione Ind. 2,95%	102,60	99,65	92,34	89,69
1990-1994 1ª emissione Ind. 3,00%	102,45	99,45	92,21	89,51
1988-1993 1ª emissione Ind. 6,00%	106,35	100,35	95,72	90,32
1988-1993 2ª emissione Ind. 2,95%	102,55	99,60	92,30	89,64
1985-1992 21ª emissione Ind. 6,00%	105,95	99,95	95,36	89,96
1985-1992 23ª emissione Ind. 6,05%	106,20	100,15	95,58	90,14
1986-1993 28ª emissione c.v. Ind. 6,05%	105,75	99,70	95,18	89,73
1986-1993 28ª emissione n.c. Ind. 6,05%	105,65	99,60	95,09	89,64
1986-1993 29ª emissione c.v. Ind. 5,90%	105,60	99,70	95,04	89,73
1986-1993 29ª emissione n.c. Ind. 5,90%	105,90	100,00	95,31	90,00
1986-1993 30ª emissione c.v. Ind. 6,10%	105,50	99,40	94,95	89,46
1986-1993 30ª emissione n.c. Ind. 6,10%	105,45	99,35	94,91	89,42
1985-92 ex W 19 Ind. 5,90%	105,65	99,75	95,09	89,78
IMI s.s. N. Pignone (1988-1993) ex W Ind. 2,05%	96,30	94,25	86,67	84,83
R2 s.s. (1982-1992) 15% (Tel Quel)	210,35	202,85	189,32	182,57
R2 s.s. (1982-1992) 15% (Tel Quel)	201,00	193,50	180,90	174,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGIOLA MARIA STORACI

**Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione
dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 1992**

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 24 agosto 1992, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 31 agosto 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 novembre 1992 è di L. 96,45, quello dei buoni a centosettantanove giorni con scadenza il 26 febbraio 1993 è di L. 93,24 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 agosto 1993 è di L. 87,20, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A4147

**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Elenco delle domande presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 1065.

Costituutore dichiarato	Specie e varietà
Delitzsch Pflanzenzucht GmbH - Bergen (D)	<i>Barbabetola da zucchero:</i> Porto
D.J. Van der Have - Kapelle (NL)	<i>Barbabetola da zucchero:</i> Gilda Lara Mercurio Giove Marte Urano Toro Crema <i>Mais:</i> Premier Pegaso Duemila
A. Dieckmann-Heimburg Saat-zucht - Nienstaedt (D)	<i>Barbabetola da zucchero:</i> Forum Genio Fiamma
Betaseed Inc. - Shakopee MN (USA)	<i>Barbabetola da zucchero:</i> Glenda
Mennesson S.A. - Faucoucourt (F)	<i>Barbabetola da zucchero:</i> ME 219 ME 229
Florimod Desprez - Cappelle en Pevele (F)	<i>Barbabetola da zucchero:</i> Roxane
ICI Seeds-Ses n.v./s.a. - Massa Lombarda (Ravenna)	<i>Barbabetola da zucchero:</i> Ciro Rio

Costituutore dichiarato	Specie e varietà
ICI Seeds Inc. - Slater, Iowa (USA)	<i>Mais:</i> Cana Capua Goito Funo
Istituto Hispanico del Arroz S.A. - Siviglia (E)	<i>Riso:</i> Puntal Donana
Semundo Italia - Marina di Montemarciano (Ancona)	<i>Riso:</i> Monviso <i>Mais:</i> Silvano Konrad Rudolf Robur Anton Manolo Martin Gino Boris
S.I.S. Società italiana sementi S.p.a. - Bologna	<i>Riso</i> Lampo Rova Zena
Valle agricola Tarditi & Ferrando S.r.l. - Cerrina (Alessandria) e Grassi Aldo - Vespolate (Novara)	<i>Riso:</i> Artico Lampo
Pacific Seeds - Toowoomba (AUS)	<i>Sorgo da foraggio:</i> Jumbo <i>Sorgo da granella:</i> Puma <i>Girasole:</i> Hysun 45
ICI Division agricola - Buenos Aires. (ARG)	<i>Sorgo da foraggio:</i> Novillero <i>Girasole:</i> Contioil 1000 Contiflor 3
G.K.I. Gabonatermesztési Kutató Intézet - Szeged (H)	<i>Lino:</i> Barbara Crystal
Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft - Muenchen (D)	<i>Orzo:</i> Cheri
Danespo A/S - Give (DK)	<i>Patata:</i> Roda Globe Radar Cegro Anka

Costitutore dichiarato	Specie e varietà	Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Hettema Zonen Kweekbedrijf - Emmeloord (NL)	<i>Patata:</i> O'Maya		<i>Girasole:</i> Olmari Olasil Ketil Jostil Kristil Natil Siberil Ameril Olini Sabil Francil Beril
Kweekbedrijf Ropta-ZPC - Metslawier (NL)	<i>Patata:</i> Goldstar Centurion Marco Polo Aladdin Redstar		<i>Mais:</i> Giuletta Antonella Marzia Lerida Maddalena Imperia
A. Walsma - Witmarsun (NL) e Kweekbedrijf Ropta-ZPC - Metslawier (NL)	<i>Patata:</i> Synfonia		<i>Erba medica:</i> Marial Mutial Natal
H.I. Bierna - Holwerd (NL) e Kweekbedrijf Ropta-ZPC - Metslawier (NL)	<i>Patata:</i> Dali		
Wolf & Wolf B.V. - Lelystad (NL)	<i>Patata:</i> C 80-55-16-R		
Ijsselmeerpolders - Emmeloord (NL)	<i>Patata:</i> Aranka		
Agrico-Holland - Emmeloord (NL)	<i>Patata:</i> Picasso Ovatio Cosmos	Rustica Semences - Mondonville - Blagnac (F)	<i>Soia:</i> Conquistador Alidor Primor Imperator Melchior
Midwest Oilseeds - Adel - Iowa (USA)	<i>Soia:</i> Bonnie Alice Amelia		<i>Girasole:</i> Briscar Leopar Jaguar
Maisadour - Mont de Marsan (F)	<i>Soia:</i> Fredri Rivoli Kiwi <i>Mais:</i> Enzo Prospero Carmelo Guido Caio Dulio Armando Saverio Cipriano	ISI - Italiana sementi & Ibridi S.r.l. - 43036 Fidenza (Parma)	<i>Peperone:</i> Kantor
	<i>Girasole:</i> Viris	Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan (USA)	<i>Soia:</i> Mila Tosa
Callahan Enterprises Inc. - Westfield - Indiana (USA)	<i>Soia:</i> Calambra Calnova		<i>Mais:</i> Carboi Careri Cellina Brembo Elvo Belbo Belice Basento Barima Bani Brenno Bakir Caledon
Olter S.r.l. - 14100 Asti	<i>Anguria:</i> Fascino <i>Peperone:</i> Piros <i>Pomodoro:</i> Furia		<i>Anguria:</i> Fantasy Vanity
Pioneer Hi-Bred Int. - Des Moines - Iowa (USA)	<i>Soia:</i> Tesir Combir		

Costitutore dichiarato	Specie e varietà	Costitutore dichiarato	Specie e varietà
	<i>Carota:</i> Cartago Delo	Lundquist Seed - Weathon - Minnesota (USA)	<i>Soia:</i> Astra
	<i>Indivia riccia:</i> Cabrera	Esasem S.p.a. - 37052 Casaleone (Verona)	<i>Peperone:</i> Rocal
	<i>Lattuga:</i> Fox Luzon Maré Suva		<i>Pomodoro:</i> Fancy Talent Taurus
Olter sementi S.r.l. - 14100 Asti	<i>Pomodoro:</i> Marbella Orion	J. Farkas Vegetable Crops Research Institute - 6000 Kecskemét - Mészoly (HU)	<i>Pomodoro:</i> Omar
		Sais S.p.a. Via Ravennate, 214 - 47023 Ccsena (Forlì)	<i>Pomodoro:</i> Omega
		Renk In. Ltd - Sun Priarie - Wisconsin (USA)	<i>Mais:</i> Brian
Four S.r.l. - 39055 Laives (Bolzano)	<i>Anguria:</i> Fourseedless	Northrup King Company - Minneapolis - Minnesota (USA)	<i>Soia:</i> Bronzea
	<i>Melone:</i> Meraviglia di Trapani		<i>Mais:</i> Maxus Maika
		Agrigenetics Company - Eastlake - Ohio (USA)	<i>Soia:</i> Cuba
Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - 43018 Sissa (Parma)	<i>Anguria:</i> Miura Planet		<i>Girasole:</i> Trisun 870 Trisun 860 Trisun 848 Aquila
	<i>Carota:</i> Spider		<i>Sorgo da granella:</i> Monterosa Montebianco
	<i>Lattuga:</i> Terry		<i>Mais:</i> Agritop Agriplus
	<i>Melanzana:</i> Betty Morisca		
	<i>Melone:</i> Dolcetto Roy Samba	J.C. Robinson Seed Co. - Waterloo - Nebraska (USA)	<i>Soia:</i> Pikan Ajax
	<i>Peperone:</i> Boxer Flipper Magenta Niko Sultan		<i>Mais:</i> Mamia Fremont
	<i>Pomodoro:</i> Carrera Chrono Cometa Elvis Garret Gibson Norton Petra Proton Runner	Soc. Produttori sementi Verona - Colognola ai Colli (Verona)	<i>Soia:</i> Silvia Sissi Sara
		MBS Inc. - Ames - Iowa (USA)	<i>Soia:</i> Bang
			<i>Mais:</i> Plitz
		Verneuil Soja G.I.F. - Villemortc - Ruffec (F)	<i>Soia:</i> Pluton Doris
		Vetomagtermelteto ES - Ertekesito Vallalt - Budapest (H)	<i>Soia:</i> Kitti
Istituto sperimentale per l'orticoltura - 84098 Pontecagnano (Salerno)	<i>Fagiolo di Spagna:</i> Desiree	Interstate Seed Company - Fargo - North Dakota (USA)	<i>Girasole:</i> Isodur Isamir Isambra
	<i>Melone:</i> Tiziano 86-85		
	<i>Pomodoro:</i> Castore 88-032	C.S.T. - Castelnaudary (F)	<i>Girasole:</i> Lima Nectar Castel Reno
	<i>Porro:</i> S. Giovanni 90		

Costitutore dichiarato	Specie e varietà	Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Agrigest S.c.r.l. - Milano	<i>Mais:</i> Markus Martos Manglor Mandel Moses Mamix Maonia	Holden's Foundation Seeds - Williamsburg - Iowa (USA)	<i>Mais:</i> CS9288 - Everi CS9285 - Omelia CS9286 - Tromboni CS9287 - Chipino CS9283 - Bruela CS9281 - Odali Ibis Dionisio Cheope Zeus Luxor West Climat Level Navel
Ag. Tec Int. - Delavan - Wisconsin (USA)	<i>Mais:</i> Lampo Ridel	Illinois Foundation Seeds - Champaign - Iowa (USA)	<i>Mais:</i> Focus Ursus Toledo Briscola
Ami S.r.l. - Brescia	<i>Mais:</i> Eolo wx Perseo Fulmine Boxer Asso Orbit Selva Sigma Lembo Nettuno Lince Polo Marte	D'Eugenio sementi - S. Omero (Teramo)	<i>Veccia:</i> Mery
Ciba Geigy S.p.a. - Origgio (Varese)	<i>Mais:</i> Duca	Limagrain Genetics S.r.l. - Calbutano (Cremona)	<i>Mais:</i> Alitek Alien Alix Aliboss Aligo Alipact Aliturf Vaillant
Coop de Pau - Lescar (F)	<i>Mais:</i> Dinamis Prioris Luxoris Favoris Mayoris Vigoris Actoris Caloris Sylvanis Berenis Pilotis Divinis Geminis Atalis Platis Optimis	Madison Seed Inc. - London - Ohio (USA)	<i>Mais:</i> Radius
Coopsementi S.c.r.l. - Sossano (Vicenza)	<i>Mais:</i> Claudio Nicola <i>Soia:</i> Marylin	NC + Hybrids - Lincoln - Nebraska (USA)	<i>Mais:</i> Nautilus Grado Prometeus
Crosbyton Int. Seed Co. - Crosbyton - Texas (USA)	<i>Sorgo da granella:</i> Texas	Nickerson S.A. Semences Nicherson - Longué (F)	<i>Mais:</i> SN 9921 - Dakis SN 9922 - Agoris SN 8922 - Feltis SN 8912 - Goldis SN 8923 - Satelis SN 8921 - Adouris
Delta and Pine Land Co. Int. Division - Scott - Mississippi (USA)	<i>Sorgo da granella:</i> Silvia Sillaro	Az. Agr. Ombrianello S.n.c. - Crema (Cremona)	<i>Mais:</i> Om-Blu Fuoco
Du Pont Conid S.p.a. - Bolzano	<i>Mais:</i> Kim		

Costitutore dichiarato	Specie e varietà	Costitutore dichiarato	Specie e varietà
O's Gold Seed Co. Parkersburg, Iowa (USA) & Du Pont Conid S.p.a. - Bolzano	<i>Mais:</i> Audrey Sharon Beth	W-L Research Inc. - Bakersfield - Carolina (USA)	<i>Erba medica:</i> Kim
Rhône-Poulenc Agrochimie - Lione (F)	<i>Mais:</i> Sprirca Magnolia Robinia Sofora Abelia	A.P.S.O.V. - Voghera (Pavia)	<i>Erba medica:</i> La Torre
Rustica Italia S.p.a. - San Daniele Po (Cremona)	<i>Mais:</i> Ritus Taurus	Cal'West Seeds - Woodland - California (USA)	<i>Erba medica:</i> C/W 7540 C/W 626 Jewel
Semences de Provence - Arles (F)	<i>Sorgo da granella:</i> Aroc	Pure Seed Testing Inc. - Hubbard - Oregon (USA)	<i>Festuca longifolia:</i> Aurora
Sudwestdeutsche Saatzucht - Rastatt (D)	<i>Mais:</i> Lem	<i>Festuca arundinacea:</i> Safari	<i>Loglio perenne:</i> Navajo Charger
Triumph Seed Co. Inc. - Ralls - Texas (USA)	<i>Sorgo da granella:</i> Teramo (IT 51)	<i>Poa pratense:</i> Midnight	Jacklin Seed Company - Post Falls - Idaho (USA)
United Agriseeds Inc. - Champaign - Illinois (USA)	<i>Mais:</i> Botticelli (CTM 554)	<i>Poa pratense:</i> Dawn	Istituto di coltivazione delle piante e delle sementi - Lublino (PL)
Venturoli sementi - Pianoro (Bologna)	<i>Mais:</i> Sunny Miki	<i>Loglio d'Italia:</i> Artura	Istituto di coltivazione ad acclimatazione delle piante - Radzikow (PL)
Dekalb Plant Genetics - Dekalb - Illinois (USA) & G.K.I. Gabona-termesztési Kutató Intézet - Szeged (H)	<i>Mais:</i> Jeff	<i>Poa pratense:</i> Gol Bona	Coltivazione barbabietola da foraggio - Stazione allevamento piante - Skrzyszowice (PL)
Pannar Ltd. - Iwerne Minster - Blandford (UK)	<i>Girasole:</i> Sonrisa - DK 3790	<i>Loglio d'Italia:</i> Koga	Northrup King Semences - Saint Jory Fenouillet (F)
Heliaslect S.A.R.L. - Le Favel (F)	<i>Girasole:</i> Panflor Pansol	<i>Festuca pratense:</i> Skawa	<i>Girasole:</i> Salis Santal Sanblan Sanros Santex Sambro Sanba
Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano)	<i>Girasole:</i> Santana	<i>Sorgo da granella:</i> Palmus	KWS Kleinwanzlebener Saatzucht - Einbeck (D)
C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)	<i>Erba medica:</i> Iside Centauro	<i>Barbabietola da zucchero:</i> Gabriela Ramona	<i>Mais:</i> Calix Topas Bravo Carat Apice Bentos Tanto Cobra Mega Dual Gemma Bongo Scudo Eden Basket Dante Ceres Delta Ivo
	<i>Dattile glom:</i> Padania	<i>Mais:</i> Calix Topas Bravo Carat Apice Bentos Tanto Cobra Mega Dual Gemma Bongo Scudo Eden Basket Dante Ceres Delta Ivo	<i>Trifoglio alexandrino:</i> Tigri
	<i>Lupinella:</i> Ambra	<i>Erba medica:</i> Claudia	<i>Erba medica:</i> Claudia
	<i>Trifoglio resupinato:</i> Ciro	<i>Erba medica:</i> Claudia	<i>Erba Medica:</i> Webfoot
	<i>Sulla:</i> Carmen	<i>Erba medica:</i> Claudia	<i>Erba Medica:</i> Webfoot
	<i>Loietto perenne:</i> Kaiser	<i>Erba medica:</i> Claudia	<i>Erba Medica:</i> Webfoot
	<i>Veccia:</i> Pepe	<i>Erba medica:</i> Claudia	<i>Erba Medica:</i> Webfoot
	<i>Trifoglio alexandrino:</i> Tigri	<i>Erba medica:</i> Claudia	<i>Erba Medica:</i> Webfoot
	<i>Erba medica:</i> Claudia	<i>Erba medica:</i> Claudia	<i>Erba Medica:</i> Webfoot
	<i>Erba medica:</i> Claudia	<i>Erba medica:</i> Claudia	<i>Erba Medica:</i> Webfoot

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Dekalb Plant Genetics - Dekalb - Illinois (USA)	<i>Soia:</i> Dekabig Dekasoy Dekabel
	<i>Sorgo da granella:</i> Austin - DK 26
	<i>Mais:</i> Virdek Pardek Goldek Stardek Reddek Landek Dardek Brendek Beldek
	<i>Girasole:</i> Tularosa - DK 3881
Northrup King semences - Sant Jory Fenouillet (F)	<i>Girasole:</i> Santlis Santal Sanblan Sanros Santex Sambro Sanba
	<i>Sorgo da granella:</i> Palmus
C.I.P.S.E. - Cooperativa interregionale produttori sementi elette - fraz. Monterosso - Sassoferrato (Ancona)	<i>Girasole:</i> Miral Astral
	<i>Trifoglio alessandrino:</i> Montecalvo
	<i>Trifoglio violetto:</i> Leila

92A4098

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Trento» spumante e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Trento» spumante ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino medesimo — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino spumante «Trento»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trento» è riservata al vino spumante bianco e rosato ottenuto con il metodo della rifermentazione in bottiglia che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino spumante «Trento» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti delle seguenti varietà di vite: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione del vino spumante «Trento» è costituita dalle particelle fondiarie, di sicura vocazione viticola, ubicate, in provincia di Trento, nei comuni amministrativi di:

Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Storo, Telve, Tenno, Terlago, Ton, Trambileno, Trento, Vallarsa, Vezzano, Villalagarina, Volano e Zambana.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante «Trento» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino base, da cui deriva lo spumante, le specifiche caratteristiche di qualità.

L'iscrizione all'albo, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, comporta il preventivo accertamento da parte del servizio di vigilanza e promozione dell'attività agricola della provincia di Trento, delle condizioni naturali e tecnico-culturali, nonché della vocazionalità alla specifica produzione in base anche a valutazioni di ordine tradizionale.

I sestì d'impianto, e le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione come pratica di soccorso.

Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate in maniera tale da garantire la consegna all'impianto di pressatura di uve sane ed integre.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino base per lo spumante «Trento» è stabilita, per ettaro di coltura specializzata, in 150 q.li per tutte le varietà.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata a detti limiti mediante diradamento dei grappoli ed un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi di oltre il 20% il limite massimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base per lo spumante «Trento» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9%.

Il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della provincia autonoma di Trento, con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire dei limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla provincia autonoma di Trento, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla provincia autonoma sopra citata non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve base per lo spumante, di spumantizzazione e di confezionamento devono essere effettuate esclusivamente nel territorio della provincia di Trento.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Nella elaborazione del vino spumante «Trento» devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura.

Le operazioni di arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Il vino spumante «Trento» deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione.

Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.

Art. 6.

Il vino spumante «Trento» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere, nelle diverse tipologie, alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

spuma: fine e persistente;
colore: giallo più o meno carico;
profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

Rosato:

spuma: fine persistente;
colore: rosato più o meno tenue;
profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato;
sapore: tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;
zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

Riserva:

spuma: fine persistente;
colore: giallo paglierino carico dorato;
profumo: caratteristico;
sapore: tipico, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;
zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco.

Art. 7.

Il vino spumante «Trento», nelle tipologie bianco e rosato, che abbia trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti può riportare l'annata di produzione delle uve.

Il vino spumante «Trento», del tipo bianco ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo di 10% e che abbia trascorso un periodo di almeno trentasei mesi di permanenza sui lieviti può fregiarsi della qualificazione «riserva»; in tal caso è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve.

Per il vino spumante «Trento» rosato è ammessa, in alternativa, l'indicazione «rosé».

Nella designazione e presentazione del vino spumante «Trento» il riferimento alle varietà di vite che lo compongono è consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione di origine.

Sulle stesse, nei tipi che non riportano l'annata di vendemmia, è obbligatorio indicare l'annata di sboccatura.

Alla denominazione di origine controllata «Trento» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È vietata, altresì, l'indicazione relativa ad unità amministrative o sottozone.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Art. 8.

Il vino spumante «Trento» deve essere confezionato in idonee bottiglie da spumante, con tappo in sughero a forma di fungo, ancorato e riportare la denominazione «Trento».

Il vino spumante «Trento» può lasciare la zona di vinificazione di cui all'art. 5 solo dopo essere stato confezionato per il consumo.

92A4122

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Veneto e Lazio

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 92/00750 dell'11 agosto 1992

REGIONE VENETO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle opere di bonifica)

Padova: piogge persistenti dal 1° maggio 1991 al 10 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Abano Terme, Albignasego, Anguillara Veneta, Arzergrande, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Carceri, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserrugo, Cinto Euganeo, Codevigo, Este, Granze, Limena, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Padova, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pozzonovo, Rovolon, Saletto, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Teolo, Torreglia, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vo.

Rovigo: piogge persistenti dal 1° maggio 1991 al 10 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Canda, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Occhiobello, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Porte Tolle, Rovigo, Salara, San Bellino, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

Vicenza: piogge persistenti dal 1° maggio 1991 al 10 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Agugliaro, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Poiana Maggiore.

Decreto ministeriale n. 92/00751 dell'11 agosto 1992

REGIONE LAZIO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Frosinone:

gelate dal 25 aprile 1991 al 30 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Acuto, Piglio;

grandinate del 5 agosto 1991 nel territorio dei comuni di Acuto, Piglio, Serrone;

grandinate del 15 agosto 1991 nel territorio dei comuni di Fontechiari.

Le regioni Veneto e Lazio ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni e integrazioni.

92A4123

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 37 Difesa, foglio n. 377, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'argento
«alla memoria»

Al car. Tieli Roberto, nato il 3 ottobre 1965 a Catania, con la motivazione: «Capo pattuglia in servizio per istruttivo, mentre effettuava, unitamente a parigrado, il controllo di un individuo sospetto, veniva da questi fatto segno a proditoria azione di fuoco. Benché mortalmente ferito, con coraggiosa determinazione si poneva all'inseguimento del malvivente, contro il quale reagiva con l'arma in dotazione, finché giunto allo stremo delle forze, si accasciava esanime al suolo. Chiaro esempio di elevate virtù militari e di altissimo senso del dovere spinti fino al supremo sacrificio». — Porto Ceresio (Varese), 1° ottobre 1990.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 37 Difesa, foglio n. 384, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'argento

Al mar. ord. CC Di Natale Angelo, nato il 22 agosto 1956 a Furnari (Messina), con la motivazione: «In servizio isolato, notati due malviventi travisati, di cui uno armato, in procinto di consumare una rapina all'interno di un supermercato, con alto senso del dovere irrompeva nell'esercizio, intimando loro di arrendersi. Fatto segno a colpi di arma da fuoco, cui reagiva prontamente con la pistola in dotazione, non esitava, con eccezionale coraggio, ad abbandonare un riparo occasionale per proteggere una giovinetta che, presa dal panico, si era inconsciamente esposta al tiro dei malfattori. Colpito al torace, prima di perdere i sensi, forniva determinanti elementi per lo sviluppo delle indagini, conclusesi nella stessa serata con l'arresto dei responsabili, il sequestro di armi ed il recupero della refurtiva. Chiaro esempio di elevate virtù militari, sprezzo del pericolo ed altruismo». — Floridia (Siracusa), 20 luglio 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 37 Difesa, foglio n. 388, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'argento

Al fin. Tau Rocco, nato il 28 febbraio 1966 a Collepasso (Lecce), con la motivazione: «Militare appartenente ad un reparto di pronto impiego, mentre in uniforme si recava sul posto di servizio, resosi conto che era in atto un conflitto a fuoco tra malviventi e carabinieri nel corso del quale era stato ucciso un militare dell'Arma, interveniva con determinazione e sprezzo del pericolo. Fatto segno a colpi di arma da fuoco da parte dei malviventi, reagiva con immediatezza ferendo mortalmente uno dei malfattori che in un secondo tempo veniva identificato come noto camorrista. Chiaro esempio di non comune coraggio, altissimo senso del dovere e spiccate doti di ardimento». — Napoli, 11 marzo 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 37 Difesa, foglio n. 391, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'argento

Al car. Velatta Paolo, nato il 6 settembre 1962 a Torino, con la motivazione: «Libero dal servizio ed in abito civile, occasionalmente presente in esercizio pubblico dove cinque individui armati avevano fatto irruzione rapinando l'incasso della giornata, con coraggiosa determinazione, estrema perizia e cosciente sprezzo del pericolo, affrontava i malviventi. Fatto segno a reiterata azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione ferendone mortalmente uno e costringendo gli altri alla fuga. La pronta reazione consentiva la successiva identificazione e cattura dei malfattori nonché il recupero di parte della refurtiva. Chiaro esempio di altissimo senso del dovere e di non comune ardimento». — Mede Lomellina (Pavia), 1° settembre 1990.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 37 Difesa, foglio n. 376, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

Al brig. CC D'Orazio Vincenzo, nato il 23 febbraio 1958 a Cesa (Caserta), con la motivazione: «Libero dal servizio ed in abito civile, occasionalmente presente in esercizio pubblico nel quale due malviventi armati tentavano di rapinare gli astanti, reagiva coraggiosamente. Fatto segno ad azione di fuoco, replicava con estrema risolutezza ed efficacia con la pistola in dotazione ferendo entrambi i malfattori ed arrestandone subito uno. Contribuiva poi validamente alle successive indagini che si concludevano con l'identificazione e l'arresto dell'altro rapinatore. Chiaro esempio di elevate virtù militari ed alto senso del dovere». — Cesa (Caserta), 15 dicembre 1990.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 37 Difesa, foglio n. 385, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

Al car. aus. Piscitelli Prisco, nato il 29 maggio 1971 a Geislingen (Germania occ.), con la motivazione: «Effettivo a stazione distaccata in zona ad elevato indice delinquenziale, sebbene libero dal servizio ed in abito civile, unitamente a commilitone, nottetempo ed in zona isolata,

affrontava con encomiabile iniziativa e cosciente sprezzo del grave rischio personale quattro pericolosi malfattori armati. Fatto segno a proditoria violenta azione di fuoco, reagiva con coraggiosa determinazione con l'arma in dotazione ingaggiando prolungato conflitto che consentiva il sopraggiungere di rinforzi opportunamente allertati. L'azione si concludeva con il ferimento e la cattura di noto camorrista da tempo ricercato, il sequestro di numerose armi nonché con il recupero di due autovetture di provenienza furtiva. Chiaro esempio di elevate virtù militari ed alto senso del dovere». — Frignano (Caserta), 29 aprile 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 37 Difesa, foglio n. 386, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

Al brig. CC Puddinu Walter, nato l'8 settembre 1959 a Ozieri (Sassari), con la motivazione: «Comandante di stazione distaccata, libero dal servizio, informato che era in corso una rapina presso istituto di credito, attuava con tempestività e perizia un adeguato intervento insieme a militari dipendenti. Nel corso dell'azione, con coraggio e sprezzo del pericolo, affrontava due rapinatori armati che proditoriamente avevano aperto il fuoco contro i militari. L'operazione si concludeva con la cattura dei malviventi, uno dei quali ferito mortalmente, il sequestro di quattro pistole ed il recupero dell'intera refurtiva. Chiaro esempio di elevate virtù militari e non comune senso del dovere». — Busalla (Genova), 1° agosto 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 37 Difesa, foglio n. 387, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

Al car. Fina Vincenzo, nato il 22 gennaio 1968 a Salice Salentino (Lecce), con la motivazione: «Effettivo a stazione distaccata in zona ad elevato indice delinquenziale, sebbene libero dal servizio ed in abito civile, unitamente a commilitone, nottetempo ed in zona isolata, affrontava con encomiabile iniziativa e cosciente sprezzo del grave rischio personale quattro pericolosi malfattori armati. Fatto segno a proditoria violenta azione di fuoco, reagiva con coraggiosa determinazione con l'arma in dotazione ingaggiando prolungato conflitto che consentiva il sopraggiungere di rinforzi opportunamente allertati. L'azione si concludeva con il ferimento e la cattura di noto camorrista da tempo ricercato, il sequestro di numerose armi nonché con il recupero di due autovetture di provenienza furtiva. Chiaro esempio di elevate virtù militari ed alto senso del dovere». — Frignano (Caserta), 29 aprile 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 37 Difesa, foglio n. 389, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

Al car. Zomparelli Ernesto, nato il 25 aprile 1964 a Terracina (Latina), con la motivazione: «Addetto a nucleo operativo di gruppo impegnato in area ad elevato indice di criminalità organizzata, nel corso di servizio perlustrativo effettuato unitamente a sottufficiale ed altro militare, con ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, si poneva all'inseguimento di un malvivente dandosi alla fuga per sottrarsi al controllo. Fatto segno a proditoria azione di fuoco e rimasto gravemente ferito, reagiva con l'arma in dotazione colpendo il

malfattore, tratto in arresto nel corso di successiva battuta. Chiaro esempio di elevato coraggio ed attaccamento al dovere». — Napoli, 18 gennaio 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 37 Difesa, foglio n. 393, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

Al car. Calà Giuseppe, nato il 3 aprile 1961 a Mussomeli (Agrigento), con la motivazione: «A diporto in abito civile, trovandosi occasionalmente presente in esercizio commerciale mentre era in corso una rapina ad opera di due malviventi armati, veniva proditoriamente colpito al capo con il calcio della pistola, reagiva con coraggiosa risolutezza con l'arma in dotazione ferendo mortalmente uno dei malfattori che aveva aperto il fuoco contro l'esercente. La tempestività dell'intervento consentiva il recupero dell'intera refurtiva, il sequestro di una pistola e la successiva cattura del correo. Chiaro esempio di elevate virtù militari e non comune senso del dovere». — Pomigliano d'Arco (Napoli), 28 ottobre 1989.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 37 Difesa, foglio n. 390, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Croce

All'app. Guardia di finanza Micciché Vincenzo, nato il 4 febbraio 1956 ad Aragona (Agrigento), con la motivazione: «Libero dal servizio occasionalmente presente in un esercizio commerciale, ove era in atto una rapina, affrontava con cosciente sprezzo del grave rischio personale due malviventi uno dei quali armato. Fatto segno ad azione di fuoco, reagiva coraggiosamente con l'arma in dotazione ingaggiando un conflitto che si concludeva con il ferimento e la cattura dei malfattori. Chiaro esempio di virtù militari ed elevato senso del dovere». — Roma, 14 ottobre 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 37 Difesa, foglio n. 392, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Croce

Al car. Chies Marco, nato il 2 luglio 1965 a Lanzo Milanese (Torino), con la motivazione: «Libero dal servizio e presente in caserma, interveniva insieme al proprio comandante di stazione presso istituto di credito ove era in corso una rapina. Con coraggio e sprezzo del pericolo, insieme ad altri militari, reagiva con l'arma in dotazione a proditoria azione di fuoco di un malvivente che veniva ferito mortalmente. Subito dopo si poneva all'inseguimento dell'altro malfattore contribuendo alla sua cattura. L'operazione si concludeva con il sequestro di quattro pistole ed il recupero dell'intera refurtiva. Chiaro esempio di elevate virtù militari e non comune senso del dovere». — Busalla (Genova), 1° agosto 1991.

92A4121

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria:
disegno tecnico industriale.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:
chimica fisica applicata.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto romano.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria:
protezione idraulica del territorio.

Facoltà di giurisprudenza:
diritto costituzionale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4119

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1992-93.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria - Corsi di laurea in ingegneria informatica e in ingegneria delle telecomunicazioni:
fondamenti di informatica;
analisi matematica;
fisica (due posti).

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di laurea in scienze ambientali:
economia dell'ambiente.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di economia e commercio - Corso di laurea in economia aziendale:
economia delle aziende industriali;
economia aziendale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di laurea in chimica:

esercitazioni di matematiche I;
esercitazioni di matematiche II;
fisica sperimentale II;
esercitazioni di fisica sperimentale;
esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
esercitazioni di chimica fisica I;
esercitazioni di chimica fisica II;
esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
chimica biologica;
spettroscopia molecolare.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche - Corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche:

sistemi politici comparati;
storia e istituzioni dei Paesi dell'America latina;
storia e istituzioni del mondo arabo;
organizzazioni internazionali;
lingua francese II;
lingua inglese II;
storia diplomatica;
lingua francese III (indirizzo operatore diplomatico);
lingua inglese III (indirizzo operatore diplomatico);
stile diplomatico;
economia aziendale;
finanza d'impresa;
economia monetaria e bancaria;
istituzioni finanziarie internazionali;
teoria e analisi dei sistemi I;
cooperazione internazionale allo sviluppo;
lingua francese III (indirizzo operatore internazionale);
lingua inglese III (indirizzo operatore internazionale);
politica internazionale;
irenologia;
metodologia e tecniche del negoziato;
Letterature moderne comparate;
lingua francese IV (indirizzo operatore internazionale);
lingua inglese IV (indirizzo operatore internazionale);
sistemi industriali comparati;
sistemi fiscali comparati;
relazioni economiche internazionali;
metodologia e tecniche del negoziato;
teoria ed analisi dei sistemi II;
lingua francese IV;
lingua inglese IV;
diritto amministrativo delle organizzazioni internazionali;
storia e istituzioni dell'America settentrionale;
storia e istituzioni dell'Europa Orientale;
studi strategici;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
fondamenti geografici delle relazioni internazionali;
lingua russa I e II;
lingua araba I e II;
ecologia;
diritto contabile pubblico e comparato;
geografia urbana.

92A4120

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'errata-corrige concernente l'avviso del Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a., riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 7 settembre 1992).

Nel testo dell'errata-corrige citato in epigrafe, riportato alla pag. 11, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Via Venti Settembre, 59 C, Roma», si legga: «Via Venti Settembre, 30, Roma».

92A4140

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 1 3 0 9 2 *

L. 1.200